Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — Roma — Giovedì, 18 luglio — Numero 169

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire il Ministero delle colonie, a determinarne le attribuzioni e a dare le disposizioni per l'ordinamento e l'assunzione del personale.

Il Governo ha pure facoltà di spostare e modificare con decreti Reali gli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato in quanto occorra per trasferire al Ministero delle colonie servizi ora dipendenti da altri Ministeri.

La maggiore spesa per l'istituzione di detto Ministero per l'esercizio 1912-913 non dovrà eccedere la somma di L. 200.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1912 nei ruoli organici del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali indicate nell'annessa tabella *A*, è istituito, in conformità della tabella stessa, il grado di inserviente con un'unica classe a L. 1200.

I nuovi posti d'inserviente e quelli speciali, oltre che agli attuali inservienti ed operai di ruolo, saranno conferiti agli agenti straordinari od avventizi che, al 31 gennaio 1912, sotto qualsiasi denominazione (inservienti, facchini, operai, ecc.) disimpegnavano presso le singole amministrazioni mansioni normali di fatica o di basso servizio, o prestavano servizio militare, sempre però quando il Consiglio d'amministrazione ne riconosca l'idoneità.

Gli inservienti nominati con decreto registrato dalla Corte dei conti, i quali alla data di pubblicazione della presente legge, godono di uno stipendio superiore alle L. 1200 annue, conserveranno l'eccedenza su tale somma quale assegno *ad personam.*

Art. 2.

Dal 1° luglio 1912 i posti di usciere di terza classe sono conferiti in ragione di due terzi agl' inservienti che, a parere del Consiglio d'amministrazione, sieno ritenuti meritevoli. L'altro terzo presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, è riserbato ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi sullo stato dei sottufficiali medesimi. Nell'Amministrazione dell' interno il terzo predetto è destinato alle guardie di città.

I posti riservati ai sottufficiali sono conferiti alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali della guerra o della marina e di un posto a quelli delle guardie di finanza.

In mancanza di aspiranti nella categoria dei sottufficiali o delle guardie di città, il turno di nomina va a beneficio della categoria degli inservienti.

Art. 3.

Per il personale contemplato dalla presente legge che nell'attuale sua posizione non abbia diritto al trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per tutti gl'inservienti od equiparati che saranno assunti in seguito, sarà provveduto al trattamento di riposo mediante inscrizione alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai secondo le norme e col concorso dello Stato che saranno stabiliti nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

È data in via transitoria facoltà a ciascun Ministero d'indire un unico concorso speciale d'idoneità per i posti di ultima classe che si renderanno vacanti in ognuna delle rispettive carriere d'ordine del personale centrale e provinciale, salvo sempre eventuali diritti acquisiti e salvo quanto è disposto dalle vigenti leggi a favore degli ex-sottufficiali, fra gli agenti sotto indicati, in servizio al 31 gennaio 1912:

a) uscieri od inservienti che prima di ottenere tale nomina erano in nota presso il Ministero della guerra fra i sottufficiali dell'esercito o della marina, quali aspiranti ad uno degli impieghi d'ordine stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali;

b) uscieri od inservienti ex-marescialli o ex-brigadieri delle guardie di finanza passati ad impiego civile anteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367.

L'ammissione degli aspiranti a tale esame sarà deliberata dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero.

Pel Ministero delle finanze la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, contemplerà la metà dei posti che si renderanno vacanti nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze, rimanendo, transitoriamente e cioè fino al collocamento degli agenti riconosciuti idonei, soltanto l'altra metà riservata ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza.

Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative al reclutamento, all'ordinamento, alla carriera e alla disciplina del personale subalterno e di servizio, nonchè tutte quelle altre che si reputeranno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **A**.

Tabella organica pel grado d'inserviente nelle Amministrazioni centrali.

AMMINISTRAZIONE	Numero dei posti	Stipendio	
		individuale	complessivo
Ministero del tesoro	81	1,200	97,200
Corte dei conti	11	1,200	13,200
Ministero delle finanze . . .	53	1,200	63,600
Id. di grazia e giustizia	28	1,200	33,600
Id. degli affari esteri	13	1,200	15,600
Id. dell'istruzione pubblica	32	1,200	38,400
Id. dell'interno . . .	56	1,200	67,200
Consiglio di Stato.	2	1,200	2,400
Ministero dei lavori pubblici	16	1,200	19,200
Id. della guerra . . .	32	1,200	38,400
Id. della marina . . .	22	1,200	26,400
Id. di agricoltura, industria e commercio	80	1,200	96,000
Direzione generale del Fondo per il culto	5	1,200	6,000

Annotazione. — Nel Ministero del tesoro il numero degli agenti del personale subalterno e di servizio assegnato all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, giusta la tabella *A*, annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 431, è portato da 40 a 57, e il contributo annuo che l'Amministrazione stessa corrisponde allo Stato per la spesa del personale del Ministero del tesoro che vi è adibito è aumentato di L. 22,160.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 400.000 da inscriversi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-913, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e d'igiene che si terrà in Genova dall'ottobre 1912 al luglio 1913.

Il pagamento dell'anzidetta somma sarà effettuato a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione in quattro rate trimestrali anticipate di L. 100.000 ciascuna, a cominciare dal 1° luglio 1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto n. 693, del 22 novembre 1908, ed il regolamento generale per la esecuzione del testo unico premenzionato, approvato con R. decreto n. 756 del 24 novembre 1908;

Veduta la legge organica dell'Amministrazione dei telefoni, n. 528 del 19 luglio 1909;

Veduto il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Veduto il parere del ministro del tesoro, segnatamente nei riguardi del reclutamento del personale avventizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CALISSANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO ORGANICO per l'esecuzione della legge n. 528 del 19 luglio 1909

TITOLO I.

Personale di 1ª e 2ª categoria

CAPO I.

Ammissioni.

Art. 1.

Le ammissioni ai posti con stipendio minimo nei quadri I e II della tabella *A* e in quelli II e IV della tabella *B*, dei ruoli organici dell'Amministrazione dei telefoni, sono fatte nei modi e con le norme indicate negli articoli seguenti.

Quando le ammissioni riguardino aspiranti estranei all'Amministrazione, questi dovranno comprovare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (1) e dell'allegato 2 delle aggiunte e varianti al presente regolamento.

Art. 2.

I posti di ingegnere a L. 3000 sono conferiti, mediante concorso per esame, ad aspiranti che non abbiano superato l'età di anni 30 e siano forniti di diploma di ingegneria, rilasciato da una delle Università o scuole di applicazione del Regno.

A parità di graduatoria, avrà preferenza il concorrente che abbia certificati di studi regolarmente conseguiti in elettrotecnica.

Art. 3.

I posti di ispettore sanitario a L. 3000 sono conferiti, mediante concorso per titoli, ad aspiranti che non abbiano superato l'età di 35 anni, e che provino di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, presso una Università del Regno, ed abbiano altresì disimpegnate funzioni di sanitario in pubblici ospedali, per un periodo non minore di 3 anni.

Art. 4.

I posti di segretario, ragioniere e vice direttore di ufficio a lire 2000 sono conferiti mediante esame di concorso:

a) metà agli applicati ed assimilati del quadro II della tabella *B* (personale maschile), purchè forniti del titolo di studio di cui al comma seguente;

b) metà ad aspiranti che non abbiano superato l'età di 25 anni e siano forniti di licenza liceale, o di istituto tecnico, ovvero del diploma di ragioneria, rilasciato da un istituto tecnico del Regno, se concorrono al posto di ragioniere.

Il limite di età è elevato a 28 anni per i concorrenti forniti di laurea.

Quando il concorso è indetto per un numero di posti maggiore di quelli disponibili, i vincitori conservano titolo ad essere nominati, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, mano mano che si verificano vacanze, alternandosi fra gli aspiranti delle due categorie a incominciare da quelli della categoria *a*).

Art. 5.

I posti di assistente sanitario a L. 2000 sono conferiti, mediante concorso per titoli, ad aspiranti che non abbiano superato l'età di anni 30 e che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso una Università del Regno.

Art. 6.

I posti di applicato ed assimilati a L. 1500 sono conferiti per esame di concorso come segue:

a) metà agli impiegati e alle impiegate dei quadri III e IV della tabella *B*, purchè muniti del titolo di studio di cui al comma seguente;

b) metà ad aspiranti maschi che non abbiano superato l'età di 25 anni ed abbiano conseguito almeno la licenza ginnasiale o tecnica od equivalente titolo di studio.

Anche per questo concorso vale il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 4.

Art. 7.

I posti di telefonista e dattilografa a L. 1200, che risultino disponibili, sono riservati, secondo l'ordine d'anzianità, ai telefonisti completivi ed alle telefoniste e dattilografe completive, che abbiano compiuto un biennio di lodevole servizio in tale qualità, ai sensi del titolo III, capo II e III del presente regolamento.

Art. 8.

Appena trascorso il biennio di prova, di cui all'art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 528 (1), gl'impiegati saranno confermati o licenziati, previo il parere di una delle Commissioni di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Il licenziamento può aver luogo anche prima della scadenza del biennio di prova.

Contro il licenziamento l'interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione fattagli, potrà ricorrere al ministro, che provvederà definitivamente, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e di disciplina.

Il ricorso non sospende gli effetti del licenziamento.

Art. 9.

I decreti di prima nomina e quelli di licenziamento nei casi previsti al precedente articolo, sono a firma del ministro.

La conferma nell'impiego, dopo trascorso il biennio di prova, è accordata con R. decreto.

CAPO II.

Conferimento di posti speciali.

Art. 10.

Il posto di direttore capo della ragioneria centrale è conferito su proposta del ministro del tesoro, d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 1 del regolamento generale per la esecuzione

---

(1) *Art. 3, T. U., n. 693 del 22 nov. 1908.* — Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria di impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

(Omissis).

(1) *Art. 5, legge n. 528 del 19 luglio 1909.* — La nomina del personale di nuova assunzione non diviene definitiva se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo lodevole servizio in prova.

L'impiegato, l'operaio e l'agente subalterno, che non ottenga la conferma, è licenziato.

del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (1), i passaggi da una ad altra categoria e da un quadro all'altro di una stessa categoria sono equiparati alle promozioni di grado; e alle promozioni di classe i passaggi da uno stipendio all'altro dello stesso quadro per maturazione di periodi.

Nei quadri I e II della 1ª categoria ed in quelli della 2ª categoria, i passaggi dalla classe di stipendio inferiore a quella di stipendio superiore decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei periodi determinati dalla legge.

Oltre a quanto è stabilito dall'ultimo capoverso dell' art. 6 del citato testo unico (2) l'Amministrazione, limitatamente ai posti del quadro III della tabella *A*, ha facoltà di nominare reggenti di grado con stipendio minore di quello normale, purchè nel grado vi sia il posto vacante.

Art. 12.

Le promozioni a capo sezione di 2ª classe e gradi assimilati hanno luogo a scelta, esclusivamente tra i primi segretari ed assimilati a L. 5000, e 4500.

Una sopra cinque delle promozioni anzidette è riservata ai primi segretari ed assimilati a L. 5000 ed a L. 4500, forniti del diploma rilasciato dall'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico.

L'ordine delle promozioni per questi ultimi è determinato dalla data del diploma, e, a parità di data, dalla migliore votazione conseguita. Il possesso, però, del mentovato diploma non dà titolo alla promozione, se non in concorso con le altre condizioni volute dalla legge.

Art. 13.

I posti di primo segretario ed assimilati a L. 3000 sono conferiti: tre quarti per esame d'idoneità ed un quarto per esame di concorso per merito distinto, giusta i programmi allegati al presente regolamento.

Possono prendere parte all'esame di idoneità soltanto i segretari ed assimilati, con almeno otto anni di servizio.

Sono ammessi all'esame per merito distinto i segretari ed assimilati con almeno sei anni di servizio e gli applicati ed assimilati (personale maschile) del quadro II della tabella *B*, con almeno dieci anni di servizio, purchè forniti del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

Art. 14.

I posti di applicato principale ed assimilati a L. 3000 sono conferiti: quattro quinti per esame di idoneità ed un quinto per esame di concorso per merito distinto, giusta i programmi allegati al presente regolamento.

Possono prendere parte all'esame di idoneità soltanto gli applicati ed assimilati del quadro II della tabella *B* (personale maschile) con stipendio non inferiore a L. 2700.

Sono ammessi all'esame per merito distinto gli applicati ed assimilati del quadro suddetto (personale maschile) con stipendio non inferiore a L. 2400.

Il conferimento avviene nel seguente ordine: un posto per merito distinto e quattro posti successivi per idoneità.

Art. 15.

Agli effetti del conferimento dei posti che costituiscono il quadro III della tabella *B*, il complessivo numero di essi s'intende ripartito come segue:

a) 9 direttrici di commutazione;

b) 19 capitecnici e capi officina.

Art. 16.

I posti di direttrice sono conferiti per esame di concorso, in base al programma allegato al presente regolamento, fra le telefoniste che abbiano raggiunto lo stipendio annuo di L. 1400 e che abbiano prestato effettivo servizio di capoturno per un periodo di due anni, anche se interrotto, purchè l'interruzione o la cessazione non derivi da cause disciplinari o da insufficienza dimostrata nel disimpegno delle funzioni direttive. Le funzioni di capoturno sono conferite con le norme stabilite nelle aggiunte e varianti al presente regolamento.

Art. 17.

I posti di capotecnico e capo officina sono conferiti, mediante esame di concorso, in base al programma allegato al presente regolamento, agli agenti dei quadri I e II della tabella *C*, che abbiano raggiunto rispettivamente lo stipendio annuo di L. 1500 e 1600.

Per i posti che rimanessero scoperti, dopo l'esame sopra indicato, sarà bandito un concorso teorico-pratico, con programma da stabilirsi per decreto ministeriale, fra aspiranti che abbiano compiuto il 25° e non superato il 35° anno di età e che siano forniti di licenza di scuola tecnica ovvero del diploma rilasciato da una scuola riconosciuta d'arti e mestieri.

CAPO IV.

Disposizioni comuni alle promozioni per esame a primo segretario ed applicato principale.

Art. 18.

Sono dichiarati vincitori dei posti di merito distinto, entro il limite dei posti messi a concorso, sia per primo segretario ed assimilati, sia per applicato principale ed assimilati, i candidati che hanno riportato almeno gli otto decimi dei punti complessivi in tutte le materie obbligatorie di esame e non meno di sette decimi in ogni materia.

Agli effetti dell'art. 16 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (1), coloro che non riescano vincitori dei concorsi per merito distinto, ma abbiano raggiunto almeno i sette decimi dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie dell'esame e non meno di 6 decimi per ogni materia, sono dichiarati idonei e dispensati dal presentarsi ad ulteriori esami di idoneità.

Però l'idoneità, come sopra conseguita dagli impiegati del qua-

---

(1) *Art. 1, R. G., n. 756 del 24 novembre 1908.* — I decreti coi quali vengono indetti concorsi ad impieghi retribuiti o gratuiti, ovvero esami di concorso e di idoneità, per promozioni di grado, i decreti di nomina a volontario, alunno o simili, e, quando gli ordinamenti speciali non richiedano un R. decreto, quelli di nomina ad impiego di ruolo sono firmati personalmente dal ministro competente, ancorchè i provvedimenti si riferiscano ad impieghi in amministrazioni autonome.

Le promozioni di grado sono fatte con decreto reale; quelle di classe con decreto firmato personalmente dal ministro; salvo le eccezioni stabilite nei regolamenti delle singole amministrazioni per determinati impieghi.

(2) *Art. 6, T. U., n. 693 del 22 novembre 1908.* — (*Omissis*).

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

(1) *Art. 16, R. G., n. 756 del 24 novembre 1908.* — Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto, ma raggiungono il minimo dei punti fissati dal regolamento speciale di ciascuna amministrazione, sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria degli impiegati della rispettiva categoria che supereranno il successivo esame di idoneità secondo le rispettive anzianità di ruolo alla data del decreto che indice detto esame di idoneità.

dro II della tabella *B* negli esami di merito per primo segretario e gradi assimilati, dà loro il diritto di essere nominati segretari ed assimilati a L. 3000, allorchè abbiano conseguito il diritto ad essere promossi, nel loro quadro, a L. 3000, ovvero ad essere classificati tra gli idonei ai posti di applicato principale ed assimilati.

L'opzione per l'uno o l'altro posto deve essere dichiarata, per iscritto, nel termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del risultato dell'esame. Trascorso detto termine, il silenzio sarà ritenuto quale rinuncia al diritto di nomina a segretari. Coloro che avranno optato per il posto di segretario potranno accedere al grado di primo segretario esclusivamente per concorso di merito.

Anche agli esami di promozione ad applicato principale sono applicabili i due ultimi comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (2).

Art. 19.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (2) e dall'articolo 16 del relativo regolamento, (1) le promozioni degli idonei avvengono secondo l'ordine cronologico dei vari esami.

CAPO V.

Norme per le diverse specie di esame.

Art. 20.

Ciascun esame è preannunziato con apposito avviso pubblicato nel bollettino dell'Amministrazione.

Quando sia indetto un concorso al quale possano prendere parte anche estranei all'Amministrazione, l'avviso è pure inserito nella *Gazzetta ufficiale*.

Il termine minimo, per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per ciascun concorso, non può essere inferiore ad un mese dalla data della suddetta pubblicazione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per il passaggio di quadro e di categoria non può essere inferiore al quarto delle vacanze verificatesi nel triennio precedente alla data del bando di esame.

Art. 21.

Il giudizio su ciascun esame è dato da apposita Commissione, ogni membro della quale dispone, per ciascuna materia, di 10 punti. Per conseguire l'idoneità occorrono sette decimi dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma e non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Nelle materie facoltative non è attribuito alcun valore ai punti inferiori ai sette decimi. Il punto riportato nelle materie facoltative, ridotto ad un terzo del suo valore, è aggiunto al numeratore della frazione rappresentante il complesso dei punti conseguiti nelle materie obbligatorie.

Nei programmi di esame è indicato il modo di composizione delle singole Commissioni esaminatrici. Nel caso sia rilevante il numero dei concorrenti ad un esame e sia urgente conoscerne il risultato, potranno essere nominate più Commissioni, con incarico a ciascuno di giudicare gli elaborati in una o più materie di esame. La graduatoria dei vincitori sarà formata, in tal caso, dalle Commissioni riunite (2).

Art. 22.

Quando rimangano scoperti dei posti riservati ad uno dei gruppi dei concorrenti ammessi all'esame, tali posti vanno a beneficio dell'altro gruppo.

Art. 23.

Il vincitore di un concorso di ammissione ad impiego, che per qualsiasi causa non possa assumere servizio nel giorno notificatogli, deve informarne l'Amministrazione e perde il suo turno di nomina e la conseguente anzianità.

È in facoltà dell'Amministrazione di concedergli un termine non superiore a tre mesi; ma, trascorso questo termine senza che siasi presentato in servizio, il ritardatario può essere senz'altro dichiarato decaduto.

Coloro che si trovano sotto le armi per obbligo di leva entrano al servizio dell'Amministrazione dopo soddisfatto tale obbligo e conservano il posto e la graduatoria conseguiti nel concorso d'ammissione, anche agli effetti del precedente art. 22.

Art. 24.

L'impiegato designato per una promozione può rinunciarvi con dichiarazione scritta entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La rinunzia vale per la sola circostanza per la quale vien fatta.

CAPO VI.

Note informative.

Art. 25.

Le note informative sono compilate in base al modello *A* (allegato 1° al presente regolamento) il quale si compone di tre parti.

Per ognuna delle caratteristiche indicate nella prima e nella seconda parte del modello *A*, il funzionario competente scrive, secondo i casi, la cifra 1 corrispondente al grado normale, la cifra 2 corrispondente al grado superiore al normale, la cifra 3 corrispondente al grado superlativo, oppure la cifra 0, quando la valutazione debba essere inferiore al normale. Di ciascuna valutazione dovranno esporsi succintamente i motivi.

Art. 26.

Le note informative sono compilate annualmente nella prima quindicina di gennaio:

a) dal direttore generale per il personale del quadro III della tabella *A*;

b) dai direttori compartimentali per tutto il personale del compartimento da essi dipendente, escluso quello del quadro III della tabella *A*;

c) dal capo ragioniere, dai capi divisione e dai capi degli uffici speciali per il personale dei quadri I e II della tabella *A* e per quello delle tabelle *B* e *C* da esse dipendente.

Art. 27.

Compilato il modello *A* nella sola prima parte, esso è comunicato all'impiegato, il quale lo restituisce, nel termine di cinque giorni, con le sue eventuali controdeduzioni, per iscritto, essendo vietata ogni rimostranza verbale.

Se l'impiegato, al quale si riferiscono le note informative, non è in residenza, o risiede in località diversa da quella del superiore che è tenuto a compilarle, la comunicazione è fatta per posta, mediante piego raccomandato, con ricevuta di ritorno. In tal caso, il termine di cinque giorni si calcola dalla consegna del piego all'interessato

Se l'impiegato non ha dichiarato il suo recapito o se al recapito indicato la consegna non è possibile, questa sarà fatta all'ufficio di sua ultima residenza.

Art. 28.

I modelli *A*, restituiti dagli interessati, sono completati nella seconda e terza parte, ed entro il mese di gennaio debbono essere trasmessi alle Commissioni di revisione, in conformità di quanto è

(1) Vedi nota 1 dell'art. 18.

(2) *Art. 5, T. U., n. 693 del 22 novembre 1908. — (Omissis).*

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti: a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl' impiegati che superano l'esame d'idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

disposto nel capo VIII del presente titolo, quando trattisi di personale soggetto alla qualifica annuale.

I modelli *A* riguardanti il personale del quadro III della tabella *A* sono invece trasmessi al Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero il quale, dopo averli esaminati e controllati, li approva e li restituisce alla direzione generale, che ne prende nota nello stato di servizio dei detti impiegati ai fini delle successive promozioni.

CAPO VII.

Qualifiche annuali.

Art. 29.

Si fa luogo alle qualifiche annuali solo per gli impiegati che hanno diritto ad aumenti per maturazione di periodi.

Le qualifiche annuali sono le seguenti:

a) ottimo;
b) distinto;
c) buono;
d) non buono.

Art. 30.

Le qualifiche annuali sono stabilite in base alle informazioni contenute nella prima e nella seconda parte del modello *A*. Tuttavia, nell'assegnare la qualifica di ottimo, si terrà anche conto delle note informative riguardanti l'intelligenza e la capacità dell'impiegato.

Consegue la qualifica di ottimo l'impiegato che per ogni caratteristica non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 3.

Ottiene la qualifica di distinto l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 2.

È qualificato buono l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto dell'1.

Art. 31.

Nel primo quadriennio di carriera, non può attribuirsi la qualifica di ottimo agli impiegati del quadro IV della tabella *B*, che per motivi personali, non siano adibiti ai servizi di commutazione.

Non può parimente attribuirsi il coefficiente 3 e in casi più gravi neppure il coefficiente 2:

Per la subordinazione e disciplina, all'impiegato che nei 12 mesi soggetti a scrutinio:

a) sia incorso nella censura, o in una punizione disciplinare più grave;

b) che, indipendentemente da ogni sanzione disciplinare, siasi reso responsabile di ritardo arbitrario o ingiustificato a raggiungere la residenza assegnatagli, ovvero siasi reso colpevole di qualsiasi infrazione, contestatagli, ai divieti regolamentari.

Per la diligenza ed operosità, all'impiegato che nei 12 mesi soggetti a scrutinio:

a) sia rimasto assente dall'ufficio oltre 60 giorni compreso il congedo ordinario;

b) abbia invocato ed ottenuto, per motivi personali, e per un periodo superiore a tre mesi, la dispensa dal servizio notturno, o dal turno normale di ufficio;

c) abbia, senza giustificato motivo, rinunziato ai posti direttivi, o a quelli che implicano lavori, o responsabilità più gravi dell'ordinario;

d) siasi rifiutato di trattenersi in ufficio per esigenze di servizio oltre l'orario normale, o di presentarsi, a richiesta, per fare il servizio straordinario, anche se non sia stato punito; e salvo, in ogni caso, giustificate ragioni di salute o di famiglia;

e) abbia fatto frequenti assenze, contestategli, durante l'orario normale, anche se per esse non sia stato punito.

CAPO VIII.

Procedura per l'assegnazione delle qualifiche.

Art. 32.

Le note informative per il personale soggetto alla qualifica annuale sono esaminate e controllate dalle seguenti Commissioni:

1ª Commissione, per il personale della direzione generale, e per quello di cui al quadro II della tabella *A*, anche se appartenente all'Amministrazione provinciale, composta dell'ispettore generale, dell'ispettore superiore e del direttore capo della divisione da cui l'impiegato dipende;

2ª Commissione, per il personale dell'Amministrazione provinciale, escluso quello del quadro II della tabella *A*, composta del direttore compartimentale, del direttore del locale ufficio centrale e di un funzionario dell'Amministrazione centrale avente grado non inferiore a capo sezione e l assimilato.

Art. 33.

Le Commissioni designate all'articolo precedente sono presiedute dal funzionario gerarchicamente superiore e a parità di grado dal più anziano.

Non possono deliberare se non solo presenti tutti i membri.

In caso di legittima mancanza di qualcuno dei componenti le Commissioni, avviene la sostituzione col funzionario che surroga l'assente nelle sue ordinarie attribuzioni di ufficio, quando non vi sia incompatibilità per ragioni di grado o di anzianità. Della sostituzione viene data notizia alla direzione generale, la quale provvede caso per caso, quando la sostituzione stessa non possa aver luogo nel modo suindicato.

Art. 34.

Le Commissioni di revisione, nelle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre inchieste ed altri mezzi istruttori, per accertare l'esattezza delle notizie contenute nelle note informative; e qualora deliberino la modificazione di alcuna delle caratteristiche già comunicate all'impiegato, ne danno al medesimo motivata partecipazione. Se il giudizio di revisione non sia stato promosso dall'interessato, questi, entro cinque giorni dalla comunicazione suddetta, potrà presentare le proprie osservazioni.

Art. 35.

Le Commissioni di revisione compiono il loro lavoro nel più breve tempo possibile e spediscono, o consegnano, le note informative alla Direzione generale, accompagnandole con un elenco nominativo dei funzionari giudicati, con le rispettive proposte di qualifica. Nei 30 giorni successivi sono comunicate agli interessati, a cura della direzione generale, le qualifiche assegnate.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, gli interessati possono reclamare contro la qualifica loro assegnata.

Art. 36.

Il Consiglio d'amministrazione e disciplina del Ministero giudica inappellabilmente sui reclami, esamina ed approva definitivamente le qualifiche assegnate e ne dispone la pubblicazione agli effetti di legge.

CAPO IX.

Effetti delle qualifiche.

Art. 37.

La qualifica di ottimo e la mancata qualifica di buono producono gli effetti di cui all'art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 528 (1).

---

(1) *Art. 8 legge n. 528 del 19 luglio 1909.* — Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.

Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella *A*), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbre-

Art. 38.

Nel caso che l'impiegato abbia raggiunto il massimo dello stipendio del proprio quadro, senza aver fruito dell'abbreviamento che gli sarebbe spettato per effetto di precedenti qualifiche di ottimo, riferibili, in tutto o in parte, al precedente periodo, il suo ultimo avanzamento è retrodatato in misura corrispondente all'abbreviamento che esse potevano produrre.

Art. 39.

L'impiegato qualificato distinto in tre consecutivi scrutini annuali, acquista per questo fatto, al terzo scrutinio, una qualifica di ottimo.

Le qualifiche di distinto perdono ogni effetto, quando, prima che esse abbiano raggiunto il numero di tre, l'impiegato ottenga una qualifica di ottimo.

Art. 40.

L'impiegato non qualificato buono in tre consecutivi scrutini annuali, è sottoposto al Consiglio d'amministrazione, il quale può proporne la dispensa dal servizio.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 41.

Le ricompense che possono essere concesse ai funzionari dell'Amministrazione sono: i compensi per speciali servizi prestati, l'encomio solenne, l'abbreviamento dei periodi di avanzamento nello stipendio, i premi di diligenza per il personale di commutazione.

I compensi sono concessi dal ministro, su proposta del direttore generale, per rimunerare servizi non retribuiti prestati dal funzionario, oltre le proprie attribuzioni ordinarie, con speciale zelo, valore ed attività.

L'encomio solenne è disposto dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per fatti che tornino ad onore del funzionario, ed è pubblicato nel bollettino.

I fatti che hanno dato luogo all'encomio sono trascritti nel libro degli ordini del giorno.

L'abbreviamento dei periodi di avanzamento nello stipendio, in seguito a qualifiche di ottimo o al conseguimento del diploma dell'Istituto superiore postale telegrafico e telefonico, è concesso nei modi stabiliti dagli articoli 37 e 38.

I premi di diligenza sono conferiti alle telefoniste che, durante l'intero mese, non siano state assenti per qualsiasi motivo, anche giustificato, non abbiano avuto reclami a proprio carico ed abbiano bene meritato per accuratezza ed esattezza nel disimpegno delle proprie mansioni.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, vengono determinati il numero e la entità dei premi di diligenza da conferirsi mensilmente in ciascun compartimento.

Art. 42.

Il giuramento, con la formula prescritta dall'art. 11 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, con l'aggiunta dell'obbligo di osservare il segreto telefonico, (1) è prestato avanti ai capi di divisione della direzione generale, o ai direttori compartimentali, o ai pretori e sindaci, a ciò delegati.

Gli atti di giuramento sono custoditi presso la direzione generale, o presso le rispettive direzioni compartimentali.

Art. 43.

Gli impiegati hanno l'obbligo di notificare per via gerarchica, entro un mese, ogni modificazione nel loro stato civile, come il proprio matrimonio, la nascita o morte di figli, morte dei genitori, della moglie o del marito, o di altri parenti a loro carico.

Art. 44.

Le telefoniste che, trovandosi nelle condizioni previste dalla nota (2) apposta in calce al quadro IV della tabella *B*, contraggono matrimonio, sono destinate, col titolo di assistenti, in quegli uffici dell'Amministrazione telefonica o di quella postale e telegrafica, nei quali sia possibile utilizzarle, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) coloro che non siano provviste dei requisiti, di cui nel comma seguente, restano nell'Amministrazione dei telefoni e sono adibite, secondo le loro attitudini o secondo l'opportunità, ai servizi d'accettazione, di dattilografia o di amanuense. Possono peraltro essere conservate nelle loro funzioni quelle che prestano servizio di capoturno e sorvegliante nelle sale di commutazione; e quelle che siano fornite del titolo di studio di cui all'art. 6 del presente regolamento possono essere anche destinate a lavori amministrativi o contabili presso la direzione generale, le direzioni compartimentali e gli uffici centrali;

b) coloro che, prima della loro assunzione nell'Amministrazione dei telefoni, abbiano prestato servizio di supplenti fanno passaggio all'Amministrazione postale e telegrafica e sono destinate a disimpegnare, negli uffici da essa dipendenti, le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti interni di quell'Amministrazione.

Art. 45.

Le telefoniste che contraggono matrimonio, senza trovarsi nelle condizioni previste dalla nota (2) apposta in calce al quadro IV della tabella *B*, cessano di far parte dell'Amministrazione.

---

viano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni, che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

Col regolamento sarà provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gl'impiegati di uno stesso quadro.

Gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia una qualificazione di ottimo compensa una precedente mancata qualificazione di buono.

---

(1) *Art. 11, R. G., n. 756 del 24 nov. 1908.* — La formula del giuramento che deve prestarsi dagli impiegati di prima nomina, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria ».

(2) *Nota in calce al quadro IV della tabella* B *allegata alla legge n. 575 del 25 giugno 1911.* — Conseguito lo stipendio di L. 1600, le telefoniste potranno contrarre matrimonio, ed in tal caso con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni o dell'Amministrazione postale-telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra, si applica in via transitoria anche alle attuali telefoniste, passate in ruolo col 1° gennaio 1909 per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 528, le quali, pur non trovandosi alla stipendio di L. 1600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di età.

Sono invece dispensate dal servizio, con le norme dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, (1) quelle telefoniste le quali, applicate dopo il matrimonio ai servizi di cui al precedente articolo, si dimostrino ad essi inadatte.

Art. 46.

Tutti gli impiegati hanno l'obbligo di informare la direzione generale, per mezzo dei superiori, di ogni cambiamento che sopravvenga nel loro assegnamento ad una delle varie categorie militari in cui debbano ancora servire.

Art. 47.

I direttori compartimentali non possono assentarsi dalla propria residenza, senza darne preventivo o, in caso di eccezione, almeno contemporaneo avviso alla direzione generale.

Per un'assenza eccedente i tre giorni occorre loro il preventivo permesso dalla direzione generale.

Art. 48.

Nell'Amministrazione centrale i congedi ordinari sono concessi:

a) dal ministro o in sua vece dal sottosegretario di Stato: al direttore generale;

b) dal direttore generale: all'ispettore generale, al capo ragioniere, ai capi divisione, all'ispettore superiore: agl'ispettori centrali e ai capi degli uffici direttamente dipendenti dal direttore generale medesimo;

c) dal capo ragioniere, dai capi divisione e dai capi degli uffici direttamente dipendenti dal direttore generale: al personale dipendente.

Nell'Amministrazione provinciale i congedi sono concessi:

a) dal direttore generale ai direttori compartimentali;

b) dai direttori compartimentali: a tutti gli altri impiegati del compartimento.

Al direttore generale è delegata la facoltà di accordare 10 giorni di congedo straordinario, in casi urgenti e per giustificati motivi.

Art. 49.

Nessun impiegato può rimanere assente dal servizio, senza regolare autorizzazione dei superiori.

L'impiegato, che non può recarsi in ufficio per malattia, deve darne avviso al superiore immediato prima che cominci il proprio orario. In mancanza non giustificata di siffatto avviso, la sua assenza è considerata come arbitraria. Se la malattia si protrae oltre 15 giorni, l'impiegato deve giustificare la sua assenza mediante l'attestazione del medico curante.

I capi di servizio hanno facoltà di richiedere la detta attestazione medica anche prima del termine suaccennato e di far sottoporre l'impiegato ad una visita medica fiscale per mezzo degli ispettori sanitari dell'Amministrazione o di medici di fiducia.

(1) *Art. 45, T. U., n. 693 del 22 nov. 1908.* — L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio d'amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa dev'essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio d'amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 50.

L'orario giornaliero normale per il personale di 1ª e 2ª categoria è quello stabilito dall'art. 22 del regolamento generale per l'esecuzione della legge sullo stato degli impiegati civili (1).

La ripartizione in turni di servizio nell'Amministrazione provinciale è stabilita dai direttori compartimentali, su proposta dei titolari degli uffici. Gli orari potranno essere divisi in non più di due parti, purchè nessuna di esse sia inferiore a due ore. L'assegnazione degli orari è fatta dai titolari degli uffici in modo che gl'impiegati si alternino negli orari più disagevoli e in quelli meno faticosi.

Art. 51.

Il servizio telefonico di notte è eseguito, a turno, dal personale maschile di commutazi ne, ovvero, in conformità delle istruzioni da emanarsi, dal personale femminile addetto alla commutazione diurna che abbia fatto dichiarazione d'accettare tale servizio.

Il personale destinato per turno al servizio di notte non potrà, di regola, prestarlo per più di tre notti consecutive.

Art. 52.

L'esclusione temporanea da determinati turni, o dal servizio di notte, può essere accordata dal direttore compartimentale soltanto per giustificati motivi, e per un periodo non maggiore di un trimestre.

Scorso questo termine, l'impiegato che non è in grado di prestare servizio nel turno di notte, o in qualunque altro turno, di regola viene trasferito in altra residenza ove sia possibile conciliare le sue speciali condizioni con le esigenze del servizio.

Art. 53.

Oltre quanto è prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (2), la gerarchia è stabilita dall'ordine delle categorie.

Gl'impiegati preposti ad un ufficio, ad un turno o ad un servizio, sono considerati gerarchicamente superiori a tutti gli impiegati addetti all'ufficio, al turno, o, comunque, messi alla loro dipendenza.

Art. 54.

Le domande ed i reclami dei funzionari dell'Amministrazione debbono aver corso per via gerarchica.

I titolari degli uffici hanno obbligo di accettarli e trasmetterli alle autorità cui sono rivolti, con le opportune informazioni e proposte.

Le domande relative ai affari di servizio possono essere fatte anche verbalmente al superiore immediato; debbono essere invece fatte per iscritto quelle riguardanti interessi personali.

Può tuttavia l'impiegato domandare udienza al ministro, per le comunicazioni d'indole strettamente riservata o di servizio, che, per speciali circostanze, giudichi di non potergli far pervenire altrimenti; e può anche fargliele pervenire per la via gerarchica, in piego sigillato.

(1) *Art. 22 R. G., n. 756 del 24 novembre 1908.* — L'orario giornaliero è di 7 ore.

Nelle Amministrazioni centrali è diviso in due parti, con l'intervallo, fra l'una e l'altra parte, di almeno due ore.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

(2) *Art. 1, T. U., n. 693, del 22 nov. 1908.* — (*Omissis*).

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(*Omissis*).

Art. 55.

Le domande contrarie alle disposizioni di legge e del presente regolamento, quelle spedite direttamente alla direzione generale, o fatte presentare da terza persona, sono considerate come contrarie alla disciplina; quelle collettive come non avvenute.

Art. 56.

È vietato agli impiegati:

a) d'introdursi in ufficio con armi, senza autorizzazione speciale;

b) di distogliere gli agenti subalterni dalle loro occupazioni per adoperarli in servizi domestici, od in altri servizi personali che non siano motivati da ragione d'ufficio;

c) d'introdurre, o lasciare introdurre, qualsiasi persona estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, specialmente nella parte riservata alla accettazione dei fonogrammi od alla commutazione telefonica;

d) di prestare servizio negli uffici telefonici di 2ª classe e presso i posti telefonici pubblici, per conto dei rispettivi titolari;

e) di dar querela per fatti accaduti in servizio, o in dipendenza delle proprie funzioni, per i quali l'autorità giudiziaria non possa procedere che in seguito a querela di parte, senza prima averne riportata l'autorizzazione della direzione generale. Tale autorizzazione non è però necessaria, quando trattisi di fatti estranei al servizio, anche se accaduti in ufficio;

f) di rilasciare dichiarazioni e certificati attinenti ad affari di servizio, senza autorizzazione della direzione generale.

Art. 57.

Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, i cognati, il suocero e la suocera, il genero e la nuora non possono far parte del personale del compartimento al quale sia preposto il congiunto, e neppure possono occupare posto che sia comunque alla dipendenza, o nella giurisdizione, del congiunto stesso.

È consentito ai coniugi di prestar servizio in una stessa località, purchè fra loro non intercedano rapporti di superiore a subordinato. In questa condizione possono essere anche adibiti ad uno stesso ufficio che abbia reparti differenti.

Se nello stesso compartimento vi sono titolari di uffici di 2ª classe o di posti pubblici telefonici, coniugi, o congiunti nei gradi suindicati, di impiegati, questi non possono avere attribuzioni che li mettano nella possibilità di favorirli.

Art. 58.

L'ispettore generale, il direttore dell'Istituto superiore postale telegrafico e telefonico, il capo ragioniere, i direttori capi divisione, l'ispettore superiore, i direttori compartimentali, per gravi ed urgenti motivi, gl'ispettori centrali e quelli compartimentali, in corso ed in seguito d'inchiesta, possono allontanare dal servizio qualunque impiegato, con obbligo di riferirne subito al direttore generale, il quale, tanto in questi casi, come in quelli in cui provveda di propria iniziativa, riconosciuta l'opportunità, promuove l'emissione del decreto di sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato.

Art. 59.

Tutte le punizioni disciplinari sono annotate in matricola; quelle superiori alla censura sono inoltre pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 60.

La censura può essere inflitta dal direttore generale, dall'ispettore generale, dal capo ragioniere, dai capi divisione, dall'ispettore superiore, dai capi degli uffici speciali della direzione generale, e dai direttori compartimentali agli impiegati rispettivamente dipendenti.

Il provvedimento, con cui è inflitta la censura, deve essere comunicato al direttore generale da parte dei funzionari dipendenti, nel più breve tempo possibile, insieme all'eventuale ricorso dell'impiegato.

Art. 61.

Le ammende non eccedenti una lira possono essere inflitte, per omissioni ed irregolarità di servizio, dal superiore immediato.

Quelle superiori ad una lira possono essere inflitte, sempre per le mancanze sopraindicate, dai funzionari di cui al precedente articolo, agli impiegati rispettivamente dipendenti, previa richiesta delle loro giustificazioni.

Per le ammende superiori a L. 5 è ammesso il ricorso alla direzione generale che provvede definitivamente. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO II.

Personale di 3ª categoria

CAPO I.

Ammissioni.

Art. 62.

Ai posti di 3ª categoria, specificati nei diversi quadri della tabella *C* annessa alla legge organica, accedono, salvo l'eccezione stabilita in seguito per quelli del quadro I, gli operai e gli agenti fuori ruolo, assunti per le funzioni corrispondenti alle denominazioni comprese in ciascun quadro, con le norme stabilite dai successivi articoli del presente regolamento.

La ripartizione dei posti da conferire, per le diverse attribuzioni designate in ciascun quadro, è stabilita con decreto del direttore generale, secondo le esigenze del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Agli effetti dell'art. 5 della legge organica (1), anche per le nomine del personale di 3ª categoria, si osserverà il disposto dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 63.

I posti di operaio meccanico, verificatore e riparatore a L. 1200 sono conferiti, mediante esame di concorso, agli allievi meccanici ed allievi apparecchiatori risultati idonei negli esami finali del corso di istruzione, di cui al successivo art. 87. Al concorso possono prender parte anche gli apparecchiatori del quadro II della tabella *C*.

I posti di giuntista a L. 1200 sono conferiti, ugualmente mediante esame di concorso, agli allievi guardafili risultati idonei negli esami finali del corso d'istruzione, di cui all'art. 91 del presente regolamento. Al concorso possono prender parte anche i guardafili del quadro II della tabella *C*.

Art. 64.

Per i posti indicati al precedente articolo, che non potessero coprirsi coi concorsi riservati al personale dell'Amministrazione, questa avrà facoltà di bandire un concorso fra estranei, con programma da stabilire con decreto ministeriale.

In tal caso gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti prescritti all'art. 78 per l'ammissione degli operai ed agenti fuori ruolo, dovranno comprovare di aver compiuto il 18° e non superato il 25° anno di età e di essere forniti di licenza di scuola elementare, ovvero di diploma rilasciato da una scuola riconosciuta d'arte e mestieri.

Art. 65.

Gli estranei, nominati in seguito al concorso indicato nel precedente articolo, frequenteranno un corso teorico-pratico della durata non maggiore di 6 mesi, da tenersi in quella località che, caso per caso, sarà determinata dall'Amministrazione; dopo il corso, saranno assoggettati ad un esame pratico d'idoneità.

---

(1) Vedi nota 1 dell'art. 8.

In caso d'insuccesso, sarà in facoltà dell'Amministrazione di protrarre il corso per un bimestre al massimo e di concedere ai riprovati un esame di riparazione.

I non idonei saranno licenziati.

Art. 66.

I posti di apparecchiatore a L. 1200 sono conferiti agli allievi apparecchiatori ed agli allievi meccanici, secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso d'istruzione, di cui all'art. 87 del presente regolamento.

Art. 67.

I posti di guardafili a L. 1200 sono conferiti agli allievi guardafili, secondo la graduatoria dell'esame finale del corso d'istruzione, di cui all'art. 91 del presente regolamento.

Art. 68.

I posti di commesso a L. 1200 sono conferiti, senza esame, ai fattorini, secondo l'ordine di anzianità d'ammissione.

Art. 69.

I posti di operaia e commessa a L. 800 sono conferiti, senza esame, secondo l'ordine di anzianità di ammissione, rispettivamente alle operaie e alle commesse completive.

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 70.

Tutti i decreti, riguardanti il personale di 3ª categoria, sono a firma del ministro.

La disposizione dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (1) e quella dell'art. 11 comma 2° del presente regolamento sono estese al personale di 3ª categoria.

Al personale medesimo sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti le diverse specie di esami, le note informative, le qualifiche, con la procedura e gli effetti relativi, nonchè le norme generali, di cui ai capi V a X del titolo I del presente regolamento.

Per il detto personale il coefficiente per l'istruzione generale, da assegnarsi nelle note informative, non pregiudica la qualifica.

---

(1) *Art. 1 del T. U. n. 693 del 22 novembre 1908.* — Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado, nello stesso grado dalla classe, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al 1° gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta ufficiale.* Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Art. 71.

Salvo quanto è altrimenti disposto nel presente titolo, al personale di 3ª categoria sono estese, in quanto siano applicabili, le norme del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili e del relativo regolamento e specialmente quelle riguardanti gli esami, le incompatibilità, il cumulo degl'impieghi, le aspettative, la disponibilità, l'obbligo della residenza, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e la disciplina.

Tutte le volte che le norme su indicate prescrivono che il provvedimento da prendersi sia preceduto dal parere del Consiglio di amministrazione, sarà sentito, invece, il parere della Commissione disciplinare di cui all'art. 75 del presente regolamento, fermo restando l'eventuale diritto dell'agente di presentare le sue osservazioni per iscritto, o a voce, alla detta Commissione.

Per la dispensa dal servizio, non occorre il parere del Consiglio dei ministri.

Art. 72.

L'orario giornaliero normale, per il personale di 3ª categoria, è di 8 ore, ma possono esser richieste in uno stesso giorno fino a 10 ore di lavoro, purchè complessivamente in due giorni non si superino le 16 ore.

L'orario giornaliero degli operai ed agenti adibiti a lavori all'aperto può variare da un minimo di 6 ore in inverno ad un massimo di 10 ore in estate, in modo però che ciascun operaio od agente non superi nell'anno la media di 8 ore giornaliere.

Art. 73.

Quando le condizioni del servizio lo consentano, è annualmente concesso al personale di 3ª categoria un congedo di 15 giorni. Per gravi ed urgenti motivi può essere accordato dal direttore generale al personale medesimo un congedo straordinario di 15 giorni.

Art. 74.

Per gli operai ed agenti che non hanno diritto a pensione a carico dello Stato, nei casi d'infortunio, si osserveranno le seguenti norme:

Se l'infortunio ha dato luogo ad inabilità permanente o alla morte, è corrisposto all'infortunato, o ai suoi aventi diritto, una indennità da liquidarsi dalla Commissione disciplinare di cui all'art. 75, nella misura stabilita dalla legge 31 gennaio 1904, e dal relativo regolamento.

Se l'infortunio dà luogo ad inabilità temporanea, è corrisposta all'operaio od agente la retribuzione normale, fino a che le assenze per infortunio, cumulate con quelle per congedo e malattia già fatte nell'anno, non superino il limite consentito dal presente regolamento. Oltrepassato tale limite, è sospeso il pagamento della retribuzione ordinaria, e viene corrisposta un'indennità giornaliera pari alla metà della retribuzione medesima, ai sensi della legge e del regolamento sopra ricordati. Le assenze, in seguito ad infortunio, non entrano nel computo di quelle tollerate agli effetti dell'aspettativa.

Art. 75.

La Commissione disciplinare, prevista all'art. 71 del presente regolamento, si compone del direttore generale, presidente, del direttore capo divisione del personale e dell'ispettore superiore.

Il direttore generale può delegare la presidenza della Commissione all'ispettore generale. Sono membri supplenti della Commissione due direttori capi divisione nominati annualmente con decreto del ministro.

Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

TITOLO III.

Personale fuori ruolo ed avventizio

CAPO I.

Ammissioni.

Art. 76.

Il personale fuori ruolo comprende:

1° Telefoniste e dattilografe completive.
Telefonisti completivi;

2° Allievi meccanici.
Allievi apparecchiatori;

3° Allievi guardafili;

4° Fattorini;

5° Operaie e commesse fuori ruolo.

Art. 77.

I decreti riguardanti il personale fuori ruolo sono a firma del ministro, le disposizioni relative al personale avventizio a firma del direttore generale.

Art. 78.

Gli aspiranti ai posti suindicati, oltre a comprovare il possesso dei requisiti specifici rispettivamente stabiliti dai seguenti articoli, devono esibire i propri certificati di cittadinanza e di condotta incensurata.

L'Amministrazione fa accertare, dai propri ispettori sanitari o da medici di fiducia, che ciascun aspirante abbia i requisiti fisici prescritti nell'allegato 2 delle aggiunte e varianti al presente regolamento.

CAPO II.

Telefoniste e dattilografe completive.

Art. 79.

I posti di telefonista e dattilografa completiva sono conferiti in misura corrispondente alle vacanze verificatesi fra le telefoniste e dattilografe effettive del quadro IV della tabella *B*.

Il conferimento dei detti posti avviene mediante esame di concorso, al quale possono prender parte, indistintamente, le aspiranti delle tre categorie sotto indicate, ma con graduatoria separata per ciascuna categoria, al fine di ripartire, nelle proporzioni che appresso, i posti messi a concorso:

a) metà alle avventizie retribuite a giornata, di cui al seguente art. 82, che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno;

b) un quarto, complessivamente, alle supplenti nubili degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe e alle orfane, pure nubili, di impiegati dell'Amministrazione, che siano fornite di licenza elementare;

c) un quarto ad aspiranti nubili, anche estranee, che siano fornite di licenza tecnica o ginnasiale od equivalente.

Le concorrenti, oltre a quanto è prescritto al precedente art. 78, devono comprovare di aver compiuto il 16° e non superato il 25° anno di età.

Le concorrenti, che appartengono contemporaneamente a più di una categoria, sono comprese in quella graduatoria che più le favorisca.

Nel caso che rimangano scoperti dei posti riservati alle concorrenti di una categoria, tali posti vanno a beneficio dell'altra categoria, coll'ordine di precedenza sopra indicato.

Art. 80.

Le telefoniste e dattilografe completive sono retribuite in ragione di L. 3 al giorno.

Art. 81.

Le telefoniste e dattilografe completive, per ottenere il passaggio in ruolo ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, devono compiere un biennio di lodevole servizio.

Nel computo del periodo suddetto, non sono compresi i giorni di assenza oltre il limite stabilito per congedo e malattia all'articolo 98.

Art. 82.

Le avventizie, di cui al comma *a*) del precedente art. 79, sono reclutate per disposizione del direttore generale, su proposta dei direttori compartimentali, ed entro i limiti delle assegnazioni di bilancio, a mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedono e, per ogni esercizio finanziario, in numero non superiore a quello necessario per sostituire le telefoniste e dattilografe effettive, completive od avventizie che abbandonino definitivamente il servizio, aumentato in misura corrispondente al 3 per cento dei nuovi abbonati collegati alle reti urbane e al triplo delle nuove linee interurbane attivate. Le avventizie saranno scelte fra aspiranti nubili, che abbiano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) condotta incensurata;

c) età non inferiore a 16 nè superiore a 21 anno;

d) licenza elementare;

e) requisiti fisici stabiliti nell'allegato 2 delle aggiunte e varianti al presente regolamento, da accertarsi a mezzo degl'ispettori sanitari.

Potranno inoltre essere nominate avventizie, però senza diritto a concorrere ai posti di telefonista completiva, le vedove d'impiegati dell'Amministrazione telefonica che posseggano i requisiti di cui ai precedenti paragrafi *a*), *b*), *d*) ed *e*) e non abbiano superato il 35° anno d'età.

Le avventizie sono chiamate a turno a prestare servizio, limitatamente ai giorni in cui sia necessario sopperire a temporanee deficenze di personale, o a straordinari bisogni; e sono retribuite per ogni giornata di lavoro con L. 2,20 durante il primo anno dalla loro abilitazione al servizio, con L. 2,50 durante i tre anni successivi, e con L. 3 in seguito.

L'abilitazione al servizio è subordinata ad un tirocinio gratuito non inferiore ad un mese. Conseguita l'abilitazione, le avventizie sono inscritte in apposito albo da comunicarsi alla Corte dei conti due volte all'anno, entro i mesi di gennaio e di luglio rispettivamente, a firma del ministro.

Le avventizie che contraggono matrimonio cessano dal servizio e sono cancellate dall'albo. Quelle che non rispondono in ogni tempo alle chiamate dell'Amministrazione, salvo i casi di legittimo impedimento, nonchè quelle che non prestino regolare servizio, o risultino inabili, o che dimostrino negligenza o cattiva condotta sono licenziate per disposizione del direttore generale.

CAPO III.

Telefonisti completivi.

Art. 83.

I posti di telefonista completivo sono conferiti in misura corrispondente alle vacanze verificatesi fra i telefonisti effettivi del quadro IV della tabella *B*.

Il conferimento dei detti posti avviene mediante esame di concorso, al quale possono prender parte indistintamente gli aspiranti delle tre categorie sotto indicate, ma con graduatoria distinta per ciascuna categoria, al fine di ripartire, nelle proporzioni che appresso, i posti messi a concorso:

a) metà agli agenti ed operai fuori ruolo, di cui nel presente titolo, che abbiano prestato almeno un anno di effettivo e lodevole servizio e siano forniti di licenza elementare;

b) un quarto complessivamente ai supplenti degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe ed agli orfani d'impiegati dell'Amministrazione, che siano forniti di licenza elementare;

c) un quarto ad aspiranti anche estranei che siano forniti di licenza tecnica o ginnasiale o equivalente.

I concorrenti, oltre a quanto è prescritto all'art. 78, devono comprovare di aver compiuto il 18° e non superato il 25° anno di età. Il limite massimo è di 30 anni per i concorrenti della categoria *a*).

I concorrenti, che appartengono contemporaneamente a più di una categoria, sono compresi in quella graduatoria che più li favorisce.

Nel caso che rimangano scoperti dei posti riservati ai concorrenti di una categoria, tali posti vanno a beneficio delle altre categorie con l'ordine di precedenza sopra indicato.

Art. 84.

I telefonisti completivi sono retribuiti in ragione di L. 3 al giorno.

Ai telefonisti completivi sono applicabili le norme di cui all'articolo 81 del presente regolamento.

CAPO IV.

Allievi meccanici ed allievi apparecchiatori.

Art. 85.

Gli allievi meccanici ed allievi apparecchiatori sono scelti mediante esame di concorso tra giovani che:

a) risiedano nel compartimento in cui ha sede l'officina, o l'ufficio, presso i quali si sieno resi vacanti i posti;

b) abbiano compiuto il quindicesimo e non superato il ventesimo anno di età;

c) soddisfino alle condizioni prescritte dall'art. 78 del presente regolamento;

d) siano forniti di licenza elementare e comprovino di aver frequentato, con profitto, una scuola di elettrotecnica, di meccanica o di disegno.

Art. 86.

Gli allievi ammessi sono retribuiti con L. 1,50 giornaliere, per il primo anno, dopo il quale vengono sottoposti ad un esperimento pratico sulla loro attitudine.

Quelli che non sono riconosciuti idonei vengono licenziati; gli altri vengono confermati e ottengono un aumento di retribuzione giornaliera di L. 0,50, ed altro aumento uguale nell'anno successivo, sino a raggiungere il massimo di L. 2,50.

Art. 87.

Gli allievi, che abbiano raggiunto la retribuzione di L. 2, sono ammessi ad un corso d'istruzione teorico-pratico, della durata di 4 mesi, che sarà tenuto una volta all'anno presso quelle sedi che saranno volta per volta determinate dalla direzione generale. Gli allievi sono quindi sottoposti ad un esperimento nella sede stessa in cui seguirono il corso.

Coloro che risultano idonei acquistano titolo, secondo l'ordine di graduatoria, a coprire i posti di apparecchiatore che man mano si rendono disponibili, ai sensi del precedente art. 66. I non idonei possono essere ammessi ad un secondo esame, ma non ad un secondo corso.

Gli allievi risultati idonei nel detto esame potranno prender parte al concorso per operaio meccanico, verificatore e riparatore, ai sensi dell'art. 63 del presente regolamento.

Durante il corso sopra indicato è corrisposto agli allievi, chiamati da altre sedi, l'indennità di missione stabilita per gli agenti fuori ruolo.

CAPO V.

Allievi guardafili.

Art. 88.

Gli operai avventizi, assunti con facoltà di scelta dai titolari degli uffici telefonici, quando abbiano dato una sufficiente prova di capacità sono iscritti, su proposta dei titolari medesimi, in un albo tenuto da ciascuna direzione compartimentale.

Le direzioni compartimentali comunicano mensilmente alla direzione generale le iscrizioni e le variazioni avvenute nel proprio albo.

La stessa direzione generale, allorchè se ne verifichi il bisogno, provvede alle nomine, secondo l'ordine d'iscrizione dei detti operai nell'albo del compartimento nel quale sia da farsi la nomina, dando la precedenza agli orfani di agenti dell'Amministrazione.

Per gli operai inscritti sotto la stessa data, l'ordine di precedenza in ciascun gruppo è dato dall'eventuale possesso di maggiore titolo di studio, ed, in mancanza, dalla maggiore età.

L'operaio avventizio iscritto nell'albo, che non mantenga buona condotta, che non sia sollecito a rispondere agli ordini o che oltrepassi l'età voluta per la nomina ad allievo, viene cancellato dall'albo medesimo.

Art. 89.

Per la nomina ad allievo guardafili, oltre a quanto è richiesto dall'art. 78 del presente regolamento, gli operai inscritti nell'albo devono comprovare:

a) di aver compiuto il 18° anno di età e non sorpassato il 25° o il 30° per coloro che hanno prestato servizio militare di prima categoria;

b) di aver superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare ovvero provare con esame, presso l'ufficio cui sono addetti, di saper leggere e scrivere e fare le prime quattro operazioni aritmetiche.

Art. 90.

La retribuzione degli allievi guardafili è di L. 2,50 per giornata.

Allorquando gli allievi sono chiamati a sostituire i guardafili effettivi nel servizio di sorveglianza delle linee, se sono adibiti ad un tronco di linea o ad una zona di rete urbana, oltre alla retribuzione suddetta, fruiscono delle eventuali indennità assegnate ai guardafili effettivi.

Art. 91.

Gli allievi guardafili sono ammessi ad un corso pratico d'istruzione della durata di 2 mesi, da tenere annualmente presso le sedi che saranno, volta per volta, determinate dalla direzione generale.

Gli allievi sono quindi sottoposti ad un esperimento nella sede stessa in cui seguirono il corso.

Coloro che risultano idonei acquistano titolo, secondo l'ordine di graduatoria, a coprire i posti di guardafili che si rendono man mano disponibili ai sensi dell'art. 67. I non idonei possono essere ammessi ad un secondo esame, ma non ad un secondo corso.

Gli allievi guardafili, risultati idonei nel detto esame, potranno inoltre prender parte al concorso per giuntista, ai sensi dell'articolo 63.

Durante il corso sopra indicato, è corrisposta agli allievi, chiamati da altre sedi, l'indennità di missione stabilita per gli agenti fuori ruolo.

CAPO VI.

Fattorini.

Art. 92.

I fattorini telefonici sono scelti fra gli aspiranti che, oltre a quanto è richiesto all'art. 78 del presente regolamento, abbiano superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare ed abbiano compiuto il 14° e non oltrepassato il 16° anno di età.

Art. 93.

Le direzioni compartimentali tengono un albo d'iscrizione per

gli aspiranti fattorini, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Dall'albo vengono cancellati coloro che perdono qualcuno dei requisiti sopraindicati. Della cancellazione è data notizia all'interessato, al quale vengono restituiti i documenti.

Le iscrizioni e le variazioni avvenute nell'albo sono comunicate mensilmente dalle direzioni compartimentali alla direzione generale.

Art. 94.

La nomina di fattorini viene fatta dalla direzione generale fra gli iscritti nell'albo del compartimento, per il quale occorre provvedere a nuove ammissioni, mediante scelta subordinata alla condizione di cui appresso e seguendo l'ordine delle seguenti categorie:

a) orfani d'impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, con preferenza per quelli rimasti senza pensione;

b) figli d'impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, collocati a riposo;

c) figli d'impiegati e di agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, in attività di servizio;

d) aspiranti che non si trovino in alcuna delle suindicate condizioni.

In ciascun gruppo, si dà la preferenza, anzitutto, a colui che risiede nella località dove si verifica la vacanza, e, in secondo luogo, a chi è più prossimo a superare il limite di età.

Art. 95.

La retribuzione giornaliera dei fattorini va da un minimo di L. 1,20 ad un massimo di L. 2,40, per aumenti di L. 0,40 che si conseguono, il primo, dopo un anno, e gli altri due, allo scadere di ciascuno dei due bienni successivi.

CAPO VII.

Commesse ed operaie fuori ruolo.

Art. 96.

Le commesse ed operaie fuori ruolo sono scelte fra aspiranti di età non minore di 18 e non superiore a 35 anni, che, oltre a quanto è richiesto all'art. 78 del presente regolamento, abbiano superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare. Nella scelta, sono preferite le vedove e le orfane di agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione.

La retribuzione giornaliera delle commesse ed operaie fuori ruolo è stabilita in L. 1,50.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 97.

Sono estese al personale fuori ruolo, in quanto siano applicabili, le disposizioni di cui al capo V e al capo X del titolo I del presente regolamento, ed in generale tutte le disposizioni di cui nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e nel relativo regolamento, sempre in quanto siano applicabili e salvo quanto è altrimenti disposto ai seguenti articoli.

Nell'applicazione delle disposizioni suindicate, si osserveranno le norme di cui al secondo e terzo capoverso dell'art. 71 del presente regolamento.

Art. 98.

Al personale fuori ruolo, ed a quello avventizio di cui all'articolo 82, con un anno almeno di servizio continuato, può essere accordato un congedo di 15 giorni, senza perdita della retribuzione, quando le condizioni del servizio lo consentano. Nei casi di malattia constatata, sarà tollerato inoltre un periodo di assenzo di dieci giorni complessivamente entro l'anno, pure senza perdita della retribuzione.

Nei casi d'infortunio, per il personale fuori ruolo e per quello avventizio di cui all'art. 82, si provvederà ai sensi dell'art. 74.

Art. 99.

Ai telefonisti completivi, come agli agenti fuori ruolo, quando sieno chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, è concessa retribuzione per un periodo di 25 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si assentarono, salva deduzione, però, dei giorni di assenza avuta nello stesso anno, per congedo o malattia; dopo di che perdono ogni diritto a concessioni ulteriori durante l'anno medesimo.

I telefonisti completivi e gli agenti fuori ruolo, quando debbano assentarsi per adempiere ad obblighi di leva, o perchè chiamati temporaneamente a prestare servizio militare, non decadono dal posto; ed, ove si ripresentino in servizio entro 15 giorni dalla cessazione del servizio militare, sono riammessi e riacquistano l'anzianità che avevano al momento di assentarsi, ai fini degli aumenti di retribuzione e del passaggio in ruolo.

Art. 100.

L'orario giornaliero normale per le telefoniste e dattilografe completive ed avventizie, e per i telefonisti completivi è quello stabilito dall'art. 22 del citato regolamento generale (1); per gli agenti fuori ruolo è quello stabilito dall'art. 72 del presente regolamento.

Art. 101.

Le telefoniste e dattilografe completive, che contraggono matrimonio, cessano di far parte dell'Amministrazione.

Art. 102.

Al personale fuori ruolo sono estese le norme riguardanti la disciplina, di cui agli articoli 71 e 75 del presente regolamento, salvo quanto è disposto ai seguenti articoli.

Art. 103.

Al personale fuori ruolo ed a quello avventizio, di cui all'articolo 82, è applicabile la punizione dell'ammenda anche per mancanze disciplinari, quando queste si ritengono attenuate e perciò non punibili con la censura.

Art. 104.

Il personale fuori ruolo, che abbia diritto a passare in ruolo secondo l'ordine d'anzianità, ritarda tale passaggio rispettivamente di 3 o 6 mesi, quando nell'ultimo biennio sia incorso una o più volte nella censura, e decade da tale diritto quando sia incorso in punizioni più gravi. In questo ultimo caso, il diritto al passaggio in ruolo può essere nuovamente riacquistato, a giudizio delle Commissioni di cui all'art. 32, se il punito abbia tenuto, per almeno un biennio, condotta irreprensibile.

Art. 105.

Gli aumenti di retribuzione, stabiliti dal presente regolamento per gli allievi meccanici ed allievi apparecchiatori e per i fattorini saranno ritardati rispettivamente di 3 o 6 mesi quando i detti agenti siano incorsi nella censura o in una punizione più grave.

Art. 106.

Le telefoniste e dattilografe completive e i telefonisti completivi, nonchè gli operai ed agenti di cui ai capi IV a VII del presente ti-

(1) Vedi nota 1 dell'art. 50.

tolo, che non confermino il possesso delle necessarie attitudini, che rifiutino di prestarsi nei rispettivi lavori o che tengano cattiva condotta abituale, sono licenziati.

TITOLO IV.

Titolari degli uffici telefonici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici

Art. 107.

L'esercizio degli uffici telefonici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici è affidato, di regola, ai ricevitori degli uffici di 2ª e 3ª classe dell'Amministrazione postale e telegrafica o ai gerenti degli uffici medesimi in mancanza dei titolari e finchè duri la gerenza.

I ricevitori e gerenti premenzionati, quando siano incaricati del servizio telefonico, prestano una cauzione, separatamente da quella prestata all'Amministrazione postale-telegrafica, secondo le norme stabilite nel titolo IV-*bis* delle aggiunte e varianti al presente regolamento.

Nei casi di omissioni ed irregolarità di servizio, o di mancanze disciplinari, ai titolari e gerenti degli uffici postali e telegrafici incaricati del servizio telefonico, sono applicabili, mediante provvedimento della direzione generale dei telefoni, le punizioni stabilite per il personale fuori ruolo, di cui al precedente titolo, sotto l'osservanza delle medesime norme.

Quando però, la punizione da infliggersi, a giudizio della Commissione disciplinare di cui all'art. 75, sia superiore alla sospensione della retribuzione, il giudizio definitivo è riservato alla Commissione disciplinare dell'Amministrazione postale e telegrafica ed il provvedimento disciplinare avrà effetto per tutti i servizi affidati al ricevitore punito. Analogamente le punizioni superiori alla sospensione dalla retribuzione, inflitte dall'Amministrazione postale e telegrafica per mancanze attinenti ai propri servizi, hanno anche effetto per il servizio telefonico.

Art. 108.

Nelle località nelle quali non sono istituiti uffici postali e telegrafici di 2ª o 3ª classe, l'esercizio degli uffici telefonici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici è affidato, rispettivamente, a ricevitori e ad esercenti telefonici da nominarsi con le norme indicate ai seguenti articoli.

L'Amministrazione può ricorrere a questo provvedimento anche nelle località dove già esiste un ufficio di 2ª e 3ª classe dell'Amministrazione postale e telegrafica, quando circostanze locali o ragioni di servizio lo consiglino.

Art. 109.

I posti di ricevitore telefonico degli uffici di 2ª classe sono conferiti tanto ad uomini che a donne, in seguito a concorso, salvo il caso di passaggio della titolarità, al coniuge o ai figli dell'esercente, che siano forniti dei requisiti indicati nel presente articolo.

Il concorso potrà egualmente omettersi quando sia possibile e conveniente affidare l'esercizio dell'ufficio telefonico governativo ad un concessionario di impianti telefonici ad uso pubblico, che abbia un proprio ufficio nella località.

Gli avvisi di concorso sono pubblicati nell'albo pretorio delle località in cui il posto è vacante e nella sede delle direzioni compartimentali.

I concorrenti devono corredare la domanda dei certificati di cittadinanza e di condotta incensurata, e devono comprovare:

a) di aver compiuto il 21º anno di età;

b) aver superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare;

c) di aver adempiuto agli obblighi di leva od esserne stati legalmente esentati;

d) di essere in grado di prestare la cauzione prescritta;

e) di poter disporre dei locali adatti per il servizio telefonico, impegnandosi di metterli a disposizione senza speciale compenso.

Una commissione, nominata annualmente con decreto ministeriale, esamina i titoli dei concorrenti, e, tenendo conto delle esigenze del servizio, designa il concorrente da prescegliersi.

Art. 110.

Il concorrente prescelto consegue la nomina di reggente dell'ufficio, e mantiene questo titolo finchè non abbia adempiuto all'obbligo della cauzione definitiva, entro il termine prescritto, e quando lasci trascorrere inutilmente tale termine è licenziato.

Nei casi di passaggio della titolarità dell'ufficio al coniuge od ai figli del ricevitore telefonico, questi possono prestare cauzione fidejussoria, fino a che sia svincolata la cauzione da questi prestata, a condizione che gli aventi interesse consentano, nei modi di legge, che la cauzione sia, a suo tempo, sottoposta a nuovo vincolo, con effetto retroattivo per la gestione del nuovo titolare.

Art. 111.

La donna maritata, prescelta quale titolare di un ufficio telefonico di 2ª classe, prima di assumere la gestione dell'ufficio, deve giustificare, mediante atto pubblico e autenticato da notaio, salvo le eccezioni di cui agli articoli 135 e 136 del codice civile, di avere ottenuto l'autorizzazione del marito, il quale, nell'atto stesso, deve dichiararsi garante solidale della moglie senza limite di somma.

Uguale documento deve presentare la donna, che, avendo ottenuto il posto quando era nubile o vedova, contragga in seguito matrimonio.

Art. 112.

Al ricevitore telefonico è consentito l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio, salvo che a giudizio dell'Amministrazione sia ritenuto incompatibile col decoro dell'ufficio o d' impedimento al regolare svolgimento del servizio.

Il posto di ricevitore telefonico è incompatibile con la carica di sindaco e di facente funzioni di sindaco.

Nel caso di contravvenzione, è assegnato al titolare un termine non superiore a tre mesi per rinunciare alle occupazioni incompatibili, trascorso il quale termine si fa luogo al licenziamento.

Art. 113.

I ricevitori telefonici devono disimpegnare personalmente il servizio, facendosi coadiuvare, ove occorra, da persone di loro fiducia, preventivamente designate all'Amministrazione e da questa accettate. Possono assentarsi sino a tre giorni in un mese, dandone avviso alla direzione compartimentale da cui dipendono, e possono ottenere da questa, per giustificati motivi, un permesso annuale di assenza fino ad un mese. Per assenze di maggior durata, il permesso può essere accordato dalla direzione generale.

Art. 114.

Nei casi di omissioni ed irregolarità di servizio o di mancanze disciplinari, ai ricevitori telefonici sono applicabili le punizioni stabilite per il personale fuori ruolo, di cui al precedente titolo, sotto l'osservanza delle medesime norme.

Art. 115.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili agli esercenti dei posti telefonici pubblici.

Art. 116.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, è stabilita la retribuzione da corrispondersi ai ricevitori postali e telegrafici incaricati del servizio telefonico, nonchè ai ricevitori ed agli esercenti telefonici.

Col decreto medesimo sono fissati gli obblighi dei titolari suddetti per quanto si riferisce al servizio ad essi affidato.

In caso di soppressione dell'ufficio telefonico di 2ª classe o del posto telefonico pubblico, o di elevazione alla 1ª classe, almeno tre mesi prima ne deve essere dato avviso al titolare, al quale non spetta alcuna indennità.

Art. 117.

Sono gerenti coloro che assumono la gestione provvisoria degli uffici telefonici di 2ª classe o dei posti telefonici pubblici.

I gerenti prima di ricevere la consegna dell'ufficio devono prestare la cauzione provvisoria prescritta, comprovare di aver raggiunto la maggiore età e presentare i propri certificati di nascita e di cittadinanza italiana.

Essi percepiscono la retribuzione normale stabilita per i titolari, per tutto il periodo durante il quale rimangono in servizio; e durante il periodo medesimo sono tenuti all'adempimento degli obblighi stabiliti col decreto Reale di cui al precedente articolo. Per quanto si riferisce alla disciplina sono ad essi applicabili le norme di cui all'art. 114.

La qualità di gerente non costituisce titolo di preferenza per la nomina a titolari. Essi cessano dalle loro funzioni, dopo fatta la consegna al nuovo titolare.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

Art. 118.

Il disposto del 2° e 3° comma dell'art. 18 del presente regolamento è applicabile a coloro che, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 21 della legge organica (1), avranno preso parte al concorso per i posti di primo segretario, rimasti vacanti in seguito alla sistemazione organica.

Art. 119.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'art. 18 della legge organica (2), conserva integralmente, e per ogni effetto, tutte le qualifiche di ottimo conseguite anteriormente al 1° gennaio 1909 e non utilizzate prima di tale data, qualunque sia stata la sistemazione assegnata al personale medesimo nei ruoli dell'Amministrazione dei telefoni, ai sensi del citato art. 18 e del successivo art. 21 della legge (1).

In applicazione della disposizione di cui al 5° comma dell'art. 8 della legge organica (2) e allo scopo di evitare ingiustificate posposizioni tra gl'impiegati provenienti dal ruolo postale e telegrafico ed assegnati o promossi in sede di sistemazione organica, al posto di primo segretario ed assimilati a L. 3000, è reintegrata, per tutti gli effetti, la qualifica di ottimo da alcuni di essi utilizzata in occasione del passaggio allo stipendio di L. 3000 nel quadro inferiore cui prima appartenevano.

Art. 120.

Gli applicati ed assimilati del quadro II della tabella *B*, che, alla pubblicazione del presente regolamento, si trovano ad avere lo stipendio di L. 2700, o superiore, e compiono funzioni di:

direttori d'uffici centrali o di uffici interni delle direzioni compartimentali;

cassieri compartimentali;

magazzinieri compartimentali;

controllori delle Casse compartimentali;

sono esonerati dall'obbligo dell'esame per i posti di applicato principale ed assimilati a L. 3000 del quadro I della tabella *B*, conferibili, giusta l'art. 14 del presente regolamento, per idoneità, la quale s'intende loro riconosciuta per effetto del disimpegno delle funzioni suddette, salvo la loro opzione, da dichiararsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, per restare nel quadro II, cui appartengono.

Infine, gli applicati ed assimilati del suddetto quadro II, che alla pubblicazione del presente regolamento abbiano lo stipendio di L. 2700 o superiore, ma non si trovino nelle condizioni richieste per usufruire della facilitazione di cui al comma precedente e semprechè, nel termine sopra stabilito, non abbiano optato per restare nel quadro II, possono essi pure ottenere la promozione ai suindicati posti di applicato principale ed assimilati a L. 3000 riservati all'idoneità, sottoponendosi ad un esperimento scritto su materie di servizio inerenti alle loro attitudini e in dipendenza della loro idoneità nei servizi tecnici o amministrativi-contabili. Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le modalità e il programma per tale esperimento.

Art. 121.

Le telefoniste avventizie, assunte prima della promulgazione del presente regolamento, dopo accertati i requisiti indicati ai paragrafi *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 82, saranno inscritte nell'albo, di cui al

---

(1) *Art. 21 legge n. 528 del 19 luglio 1909.* — (*Omissis*).

I posti che resteranno vacanti agli stipendi minimi dei quadri II e I della tabella *A* e dei quadri delle tabelle *B* e *C*, saranno messi a concorso per esame (salva l'eccezione qui di seguito contemplata) entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, con le norme da stabilirsi mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e le conseguenti nomine avranno effetto col 1° gennaio 1910.

(2) *Art. 18 legge n. 528 del 19 luglio 1909.* — Gl'impiegati e gli agenti, provenienti dai ruoli dell' Amministrazione postale-telegrafica, conservano, a tutti gli effetti, le qualificazioni ottenute in applicazione degli articoli 16 e 40 della legge 19 luglio 1907, n. 515, e, chi vi abbia interesse, conserva altresì il diritto al trattamento stabilito dagli articoli 23 e 20 della legge stessa.

Salva la disposizione dell'art. 20, i suddetti impiegati ed agenti sono collocati nelle tabelle annesse alla presente legge, ciascuno allo stipendio normale o transitorio corrispondente a quello attualmente fruito, in conformità al seguente prospetto:

Quadri delle tabelle annesse alla legge 19 luglio 1907, n. 515, modificata con la legge 30 giugno 1908, n. 304:

Quadri III, II e I della tabella *A*.
Quadro III della tabella *B*.
Quadri I, II e V della tabella *B*.
Quadro IV della tabella *B*.
Quadri I e III della tabella *C*.

Quadri delle tabelle annesse alla presente legge, rispettivamente corrispondenti a quelli controindicati:

Quadri III, II e I della tabella *A*.
Quadro I della tabella *B*.
Quadro II della tabella *B*.
Quadro IV della tabella *B*.
Quadri III e II della tabella *C*.

Coloro che, in applicazione della disposizione del comma precedente, sono collocati ad uno stipendio transitorio, progrediscono, sul detto stipendio, per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno, fino a L. 2700, e poi come gli altri componenti del quadro II della tabella *B*. Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 2700 risulta inferiore alle L. 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di stipendio.

Il tempo già trascorso da ciascun impiegato od agente nel proprio stipendio è riconosciuto valido agli effetti dell'avanzamento.

(1) Vedi nota 1 dell'art. 118.

(2) Vedi nota 1 dell'art. 37.

penultimo capoverso dell'articolo medesimo, con effetto dalla data di ammissione in servizio a pagamento. Però gli aumenti di retribuzione, stabiliti dal 2° capoverso dell'articolo sopra citato, non potranno conseguirsi con effetto anteriore alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Le avventizie suddette, per essere ammesse ai concorsi per i posti di telefonista e dattilografa completiva, dovranno comprovare di essere fornite di licenza elementare e di non aver superato il 25° anno di età.

Art. 122.

A tutto il personale fuori ruolo, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno virtualmente applicate, quanto alla retribuzione, le norme stabilite dai precedenti articoli 86, 90, 95 e 96, a decorrere dalla data della rispettiva assunzione in servizio.

Gli eventuali aumenti di retribuzione, per tal modo risultanti, saranno accordati con effetto dal 1° gennaio 1911. Coloro, la cui retribuzione sia superiore a quella risultante dall'applicazione del primo paragrafo del presente articolo, la conserveranno, assorbendo la differenza coi successivi aumenti consentiti, o senza diritto ad ulteriori aumenti, qualora la retribuzione ora goduta sia superiore alla massima stabilita dal presente regolamento.

Art. 123.

Con decreto Reale, da emettersi su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro del tesoro, potranno essere elevate le retribuzioni stabilite agli articoli 86, 90, 95 e 96 del presente regolamento, nella misura consentita dalle assegnazioni di bilancio.

Art. 124.

Gli operai meccanici e gli operai apparecchiatori straordinari pagati a settimana, che prestano servizio da oltre un anno anteriormente alla promulgazione del presente regolamento e che posseggono i requisiti indicati nei paragrafi *a)* e *c)* dell'art. 85, saranno ammessi a sostenere un esame d'idoneità per essere quindi nominati, secondo l'ordine di graduatoria, allievi meccanici e allievi apparecchiatori, a mano a mano che vi saranno posti disponibili, ed a condizione che nel frattempo continuino a prestar l'opera loro come operai straordinari, quando ne vengano richiesti.

In conseguenza di quanto è sopra disposto, nessun concorso per ammissione di allievi meccanici ed apparecchiatori verrà bandito, sino a quando non abbiano conseguito la nomina a fuori ruolo tutti coloro che saranno risultati idonei.

Gli operai suindicati, che attualmente percepiscono una retribuzione superiore a L. 1,50, conseguendo la nomina di allievi meccanici ed apparecchiatori, conserveranno l'attuale retribuzione assorbendo la differenza nei successivi avanzamenti, o senza diritto ad ulteriori aumenti, qualora tale retribuzione sia superiore alla massima stabilita dal presente regolamento.

Art. 125.

Le qualifiche che, in seguito alla pubblicazione del presente regolamento, saranno assegnate tardivamente al personale per gli anni 1909, 1910 e 1911, verranno considerate per ogni effetto assegnate e pubblicate rispettivamente al 1° aprile 1910, al 1° aprile 1911 e al 1° aprile 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.

Allegato n. 1 — Modello A.

Numero di matricola . . . .

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei telefoni

Note informative degli impiegati per l'anno 19 . .

Cognome, nome e paternità .	
Grado e stipendio	
Residenza attuale	
Servizio cui è applicato . . .	
Precedenti residenze avute nel-l'anno (1).	

(1) Se al momento in cui si richiedono le note informative, l'impiegato è da meno di un anno alla dipendenza del suo capo di servizio attuale, il modello dev'essere da questo comunicato al capo di servizio precedente, il quale a sua volta lo trasmette all'altro capo di servizio, se l'impiegato durante l'anno abbia avuto più trasferimenti.

Art. 25.

Le note informative sono compilate in base al modello *A* (Allegato 1 al presente regolamento) il quale si compone di tre parti.

Per ognuna delle caratteristiche indicate nella prima e nella seconda parte del modello *A*, il funzionario competente, scrive, secondo i casi, la cifra 1 corrispondente al grado normale; la cifra 2 corrispondente al grado superiore la normale; la cifra 3 corrispondente al grado superlativo; oppure la cifra 0, quando la valutazione debba essere inferiore al normale. Di ciascuna valutazione dovranno esporsi succintamente i motivi.

Art. 30.

Le qualifiche annuali sono stabilite in base alle informazioni contenute nel modello *A*. Nell'assegnare la qualifica di ottimo si terrà anche conto delle note informative riguardanti l'intelligenza e la capacità dell'impiegato.

Consegue la qualifica di ottimo l'impiegato che per ogni caratteristica non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto del 3.

Ottiene la qualifica di distinto l'impiegato che non abbia riportato alcuno coefficiente al di sotto del 2.

È qualificato buono l'impiegato che non abbia riportato alcun coefficiente al di sotto dell'1.

Art. 31.

Nel primo quadriennio di carriera non può attribuirsi la qualifica di ottimo, agli impiegati del quadro IV della tabella *B* che per motivi personali non siano adibiti ai servizi di commutazione.

Non può parimente attribuirsi il coefficiente 3 e in casi più gravi neppure il coefficiente 2.

Per la subordinazione e disciplina, all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

a) sia incorso nella censura, o in una punizione disciplinare più grave;

b) che indipendentemente da ogni sanzione disciplinare, siasi reso responsabile di ritardo arbitrario o ingiustificato a raggiungere la residenza assegnatagli, ovvero siasi reso colpevole di qualsiasi infrazione, contestatagli ai divieti regolamentari.

Per la diligenza ed operosità all'impiegato che nei dodici mesi soggetti a scrutinio:

a) sia rimasto assente dall'ufficio oltre 60 giorni compreso il congedo ordinario;

b) abbia invocato ed ottenuto per motivi personali, e per un periodo superiore a tre mesi, la dispensa dal servizio notturno, o dal turno normale di ufficio;

c) abbia, senza giustificato motivo, rinunziato ai posti direttivi, o a quelli che implicano lavori, o responsabilità, più gravi dell'ordinario;

d) siasi rifiutato di trattenersi in ufficio per esigenze di servizio, oltre l'orario normale, o di presentarsi, a richiesta, per fare il servizio straordinario, anche se non sia stato punito e salvo, in ogni caso, giustificate ragioni di salute o di famiglia;

e) abbia fatto frequenti assenze, contestategli, durante l'orario normale, anche se per esse non sia stato punito.

Prima parte

(Che il capo di servizio deve riempire e comunicare all'impiegato).

Caratteristiche per la qualifica	Coefficiente	Motivazione di ciascun coefficiente
I. Condotta morale		
II. Subordinazione e disciplina		
III. Diligenza e operosità		

Avvertenze circa le caratteristiche.

I. Si dica anche se abbia debiti notori.

II. Si indichino le punizioni e i richiami eventualmente subiti dall'impiegato ed i fatti che ne hanno dato motivo.

III. Nella valutazione si tenga conto dell'osservanza dell'orario.

Data . . . . Il capo di servizio . . . .

Osservazioni dell'impiegato.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . addì . . . . 19. . .

L'impiegato

. . . .

N. B. L'impiegato ha termine cinque giorni per restituire il presente.

Seconda parte

(Che il capo di servizio deve riempire dopo avvenuta la comunicazione della prima parte all'impiegato)

Caratteristiche per la qualifica	Coefficiente	Motivazione di ciascun coefficiente
I. Istruzione generale (in relazione alla categoria cui l'impiegato appartiene).		
II. Conoscenza del servizio		

Avvertenze circa le caratteristiche.

I. Il coefficiente per l'istruzione generale non pregiudica la caratteristica del personale di 3ª categoria.

II. Si dica quale servizio l'impiegato ha dimostrato specialmente di conoscere.

Fatti e circostanze speciali favorevoli e sfavorevoli all'impiegato verificatisi nel corso dell'anno

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . addì . . . . 19 . . .

Il capo di servizio

. . . .

Terza parte

(Che il capo di servizio deve riempire dopo avvenuta la comunicazione della 1ª parte all'impiegato)

1° Qualità fisiche .	costituzione fisica .	
	difetti o malattie dell' impiegato . .	
2° Qualità intellettuali	intelligenza	
	capacità	
3° Qualità morali .	carattere	
	riservatezza	
	dignità	
	energia	
4° Attitudini a funzioni più importanti, indicando quali		

Data . . . . . . Il capo di servizio . . . .

Parte riservata alla Commissione di revisione

Qualifica proposta	Parere motivato:
. . . .	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .

. . . . addì . . . . 19 . . .

Il presidente

. . . .

Decisione del Consiglio di amministrazione e di disciplina

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . addì . . . . 19 . . .

Il presidente

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle poste e dei telegrafi

CALISSANO.

Allegato 2-A.

Esami di ammissione ai posti d'ingegnere a L. 3000

(È consentito l'uso dei codici e delle leggi e dei dizionari di lingue estere).

Le materie tecniche di esame saranno quelle che costituiscono il programma di studio degli ingegneri civili e industriali e in particolare la scienza delle costruzioni e l'elettrotecnica generale. Per la telefonia si osserverà il programma indicato in nota al presente allegato.

1. Scienza delle costruzioni.

Svolgimento scritto di una tesi avente a fondamento principale la scienza delle costruzioni.

2. Elettrotecnica generale e telefonia (1).

Svolgimento scritto di una tesi avente a fondamento principale l'elettrotecnica generale e la telefonia.

3. Leggi e regolamenti:

a) Legislazione telefonica italiana.
b) Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.
c) Leggi e regolamenti per gl'infortunî sul lavoro.
d) Leggi e regolamenti sul trasporto dell'energia elettrica a distanza.

4. Lingua inglese (facoltativa).

Traduzione scritta dall'italiano.

5. Lingua tedesca (facoltativa).

Traduzione scritta dall'italiano.

6. Esame orale di elettrotecnica generale e telefonia su tesi da estrarsi a sorte dal candidato.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è composta di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni estraneo all'Amministrazione, presidente, di un funzionario superiore dell'Amministrazione e di un professore di Università, scelti dal ministro.

Nota (1). Programma di telefonia teorico-pratica:

Riassunto storico dai primordi della telefonia fino alla pratica applicazione degli apparati telefonici elettromagnetici.
Il ricevitore telefonico.
Il trasmettitore telefonico.
La bobina d'induzione.
Alimentazione locale ed alimentazione centrale dei trasmettitori telefonici.
Commutatori di vario tipo pel servizio telefonico e loro parti.
La protezione degli impianti telefonici contro le scariche elettriche atmosferiche e contro le correnti elettriche industriali — Apparati di protezione per le varie parti di un impianto telefonico e loro pratica applicazione e disposizione sulla rete.
Prevenzioni contro gli incendi nelle centrali telefoniche — Estintori — Avvisatori automatici da incendio.
Contatori di conversazione — Calcolografi.
Posta pneumatica pei servizi telefonici — Macchine ad aria per cavi e per aspirare la polvere.
Parafulmini — Prese di terra.
Propagazione delle correnti alternate nei lunghi conduttori filiformi.
Teoria di Pupin e sue applicazioni ai casi pratici.
Conduttori telefonici — Isolatori — Porta isolatori — Pali — Mensole — Cavalletti — Giunti dei fili — Legature — Incroci, tensione dei fili — Catenaria — Sforzi sugli appoggi — Effetti della variazione di temperatura — Effetti della neve e del vento — Appoggi in tracciato rettilineo, appoggi d'angolo, d'arresto — Appoggi con dislivello.
Fili di ferro, di bronzo, di rame duro, fili bimetallici, ecc. e loro speciali condizioni di posa in opera su palificazioni e sostegni — Metodi e norme pratiche per la costruzione delle catenarie a grande numero di fili nudi.
Vari tipi di cavi telefonici aerei, sotterranei, subacquei.
Giunture e diramazione dei cavi — Raccordo dei cavi con linee aeree — Distributori — Cavi aerei e loro posa in opera — Corde metalliche — Portacavi — Sostegni speciali per cavi aerei — Scale di vario tipo per uso telefonico e loro manovra.
Cavi sotterranei e loro posa in opera — Trincee — Tubazioni in genere di ferro, cemento, grès vetrificato, ecc. — Camerette di raccordo.
Cavi subacquei e loro posa in opera.
Misure elettriche di isolamento — Capacità — Resistenza — Autoinduzione.
Elettrolisi nei conduttori elettrici sotterrati.
Separatori e traslatori telefonici — Telegrafia e telefonia simultanee — Telefonia multipla.
Concetti fondamentali di radiotelegrafia e radiotelefonia.

Allegato 2-B.

Esami per la promozione a primo segretario a L. 3000

(È consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari di lingue estere).

MATERIE PER L'ESAME D'IDONEITÀ

1. Servizio:
a) Legislazione telefonica interna ed internazionale.

2. Discipline giuridiche:
a) Diritto costituzionale e amministrativo (nozioni fondamentali).
Codice civile (nozioni fondamentali).
Codice penale (nozioni fondamentali).
Codice di procedura civile (nozioni fondamentali).
b) Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili n. 693 del 22 novembre 1908 e relativo regolamento generale approvato con R. decreto n. 756 del 24 novembre 1908. Leggi organiche dell'Amministrazione telefonica e relativi regolamenti. Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. Legge 30 giugno 1908, n. 335, e regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sull'insequestrabilità degli stipendi.

3. Scienze:
a) Matematica: Algebra elementare — Calcolo algebrico — Equazioni di primo grado a una incognita — Sistemi di equazioni di primo grado a più incognite — Discussione delle formule risolutive — Equazioni di secondo grado a una incognita — Applicazione ai problemi di geometria — Geometria piana e solida — Nozioni fondamentali — Triangolo, quadrilatero, poligono, cerchio — Loro proprietà — Poliedri, cono, cilindro, sfera — Loro proprietà — Superficie e volume.
b) Fisica: Moto uniforme e vario — Forza — Equilibrio — Macchine semplici — Azione e reazione — Lavoro ed energia — Potenziale — Gravitazione — Elasticità — Statica e dinamica dei fluidi — Moto oscillatorio — Moto ondulatorio — Propagazione del suono — Calore — Dilatazione dei solidi e dei liquidi — Fusione e solidificazione — Liquefazione e vaporizzazione — Elettricità e magnetismo — Azioni elettriche — Potenziale elettrico — Distribuzione dell'elettricità nei conduttori — Conduttori — Macchine elettriche — Dielettrici — Azioni magnetiche — Potenziale magnetico

— Induzione magnetica — Magnetismo terrestre — Diverse specie di pile — Aggruppamento delle pile — Pila a scaglione — Leggi di Ohm e di Kirchhoff — Loro applicazioni — Elettrolisi — Accumulatori — Azioni elettromagnetiche — Induzione elettromagnetica — Rocchetto di Ruhmkorff — Macchine dinamo-elettriche — Sistemi di misura — Misure delle grandezze elettriche — Metodi più generalmente adottati — Istrumenti adoperati.

c) Chimica: Fondamenti teorici — Nozioni sui corpi semplici e composti, in ispecie su quelli che trovano applicazione nella telefonia.

d) Telefonia:

1. Vari tipi di apparati telefonici ad alimentazione locale e centrale e loro parti — Commutatori a leve — Commutatori svizzeri, commutatori semplici e multipli, ad alimentazione locale e centrale — Jacks — Spine e cordoni — Segnali di chiamata, di fine, di occupato — Circuiti tipici fondamentali di apparati e di commutatori urbani e interurbani — Automatici.

2. Ufficio telefonico e sue parti — Permutatori — Tavoli di esperimento — Commutatore urbano — Tavole d'informazione, di intercomunicazione, di reclami, di controllo — Commutatore interurbano — Tavole di prenotazione.

3. Rete telefonica monocentrale, policentrica, di intercomunicazione — Party-lines (linee collettive).

4. Linee telefoniche — Sostegni e appoggi — Isolatori e porta isolatori — Fili conduttori — Tipi in uso e loro caratteristiche — Giunti e legature — Incroci — Tensione dei fili — Catenarie — Sforzi costanti e variabili sugli appoggi — Vari tipi di cavi telefonici aerei, sotterranei e sottomarini — Giunture, diramazioni e raccordi — Posa e manutenzione dei cavi aerei, sotterranei e subacquei.

MATERIE SPECIALI PER L'ESAME DI MERITO

(oltre quelle prescritte per l'esame d' idoneità)

—

Primo gruppo (1).

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Diritto amministrativo e costituzionale.
3. Lingua inglese (facoltativa) Traduzione dall'italiano.
4. Lingua tedesca (facoltativa) Traduzione dall'italiano.

Secondo gruppo (1).

1. Matematiche:

a) Trigonometria piana — Funzioni circolari — Relazioni fra le linee trigonometriche di uno stesso arco — Formule per l'addizione, la moltiplicazione e la divisione degli archi — Risoluzione dei triangoli — Progressioni — Calcolo combinatorio — Potenza del binomio e del polinomio — Numeri complessi; forma trigonometrica, rappresentazione geometrica, operazioni, formula di Moivre, applicazione alle equazioni binomie.

Determinanti: proprietà principali, applicazione alla risoluzione dei sistemi di equazione di primo grado.

b) Nozioni fondamentali di geometria analitica — Coordinate cartesiane e polari nel piano — Rappresentazione dei luoghi geometrici — Equazioni della retta — Equazioni canoniche delle curve di secondo grado.

c) Elementi di calcolo infinitesimale — Infiniti ed infinitesimi di diverso ordine — Concetto di funzioni di una o più variabili — Derivate — Differenziali — Regole di derivazione — Derivate dalle funzioni più note — Concetto di integrale — Integrali immediati — Metodo di integrazione per sostituzione e per più parti — Calcolo di facili integrali.

2. Elettrotecnica generale:

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua — Teoria generale delle correnti alternative — Correnti polifasiche — Alternatori — Trasformatori — Motori a corrente alternativa — Illuminazione elettrica — Trasporti di energia.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche — Misure di correnti, di voltaggi, di potenze — Misure di piccole, medie e grandi resistenze — Misure di capacità e di induttanza.

3. Lingua inglese (facoltativa). Traduzione dall'italiano.
4. Lingua tedesca (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

(1) I concorrenti hanno facoltà di scegliere uno dei gruppi di materie sopra indicati.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, di un funzionario superiore dell'Amministrazione e di un professore d'Università, scelti dal ministro.

Presiede il consigliere di Stato.

Allegato 2-C.

Esami per l'ammissione e il passaggio ai posti di segretario a L. 2000

—

(È consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari di lingue estere).

1. Leggi e regolamenti dell'Amministrazione dei telefoni:

a) Principali disposizioni organiche dell'Amministrazione.

b) Leggi e regolamenti sul servizio telefonico.

2. Discipline giuridiche:

a) Diritto costituzionale e amministrativo (nozioni fondamentali).

b) Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

3. Scienze:

a) Matematica: Algebra — Calcolo algebrico — Equazioni di primo grado ad una o più incognite — Equazioni di secondo grado — Progressioni — Logaritmi e loro applicazione alle regole d'interesse e di annualità — Geometria — Triangolo, quadrilatero, poligono, cerchio — Loro proprietà e misure — Piramide, prisma, cono, cilindro, sfera — Loro proprietà e misure — Solidi di rivoluzione.

b) Fisica e chimica secondo i programmi liceali.

c) Telefonia:

1. Apparati telefonici ad alimentazione locale e centrale e loro parti — Circuiti microtelefonici — Vari tipi di commutatori e loro parti (Commutatore a leve, svizzero, a jacks) — Permutatori.

2. Ufficio centrale e sue parti — Rete monocentrale, rete policentrica, rete di intercomunicazione.

3. Linee telefoniche — Pali, mensole e cavalletti, isolatori e porta isolatori — Vari tipi di fili conduttori, loro caratteristiche e loro impiego — Giunti e legature — Incroci — Tensione dei fili — Catenarie — Vari tipi di cavi aerei, sotterranei e subacquei.

4. Disegno:

Soluzione grafica di problemi geometrici.
Proiezioni ortogonali con o senza riduzione di scala.

5. Lingua francese. Traduzione dall'italiano.

6. Lingua inglese (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

7. Lingua tedesca (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

È composta di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni estraneo alla Amministrazione e di due funzionari superiori dell'Amministrazione, scelti dal ministro.

Presiede il funzionario più anziano.

Allegato 2-D.

Esami per l'ammissione ed il passaggio ai posti di ragioniere a L. 2000

—

(È consentito l'uso dei codici, delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

1. Leggi e regolamenti:
Legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

2. Computisteria:
a) Operazioni per contanti ed a termine — Sistema monetario italiano e dei principali Stati — Interesse semplice — Sconto commerciale e razionale — Cambio diretto e indiretto — Titoli di credito che si emettono dalle varie aziende pubbliche e private per il movimento di fondi.
b) Acquisto o cessione di titoli di credito pubblico e privato.
c) Conti correnti ad interesse — Loro assestamento.
d) Nozioni generali sull'organizzazione e sul funzionamento delle aziende ed amministrazioni economiche.

3. Matematica:
Algebra elementare, compreso le equazioni di secondo grado — Progressioni — Logaritmi e loro applicazione alle regole d'interesse e di annualità.

4. Discipline giuridiche:
Diritto costituzionale: Statuto fondamentale del Regno — Poteri dello Stato nella monarchia rappresentativa.
Diritto amministrativo: Amministrazione generale dello Stato — Organi esecutivi e consultivi dello Stato — Amministrazioni locali — Contenzioso amministrativo.

5. Scienze sociali:
Economia politica: Principî generali — Moneta — Circolazione — Credito — Banche — Storia delle imposte — Distinzione di esse.
Statistica — Suo scopo ed utilità.

6. Lingua francese. Traduzione dall'italiano.

7. Lingua inglese (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

8. Lingua tedesca (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

9. Calligrafia:
Si giudica sul lavoro di francese.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di due funzionari superiori del ramo di ragioneria e di un professore d'Istituto tecnico, ed è presieduta dal funzionario più anziano. I commissari sono scelti dal ministro.

Allegato 2-E.

Esami per la promozione ai posti di applicato principale a L. 3000

—

(È consentito l'uso dei codici, delle leggi e dei dizionari di lingue straniere).

MATERIE PER L'ESAME D'IDONEITÀ

—

1. Servizio:
Rapporto su casi pratici di servizio.

2. Contabilità generale dello Stato:
Leggi e regolamenti.

3. Scienze:
a) Elementi di fisica e chimica.
b) Telefonia descrittiva:
1. Apparati telefonici ad alimentazione locale e centrale e loro parti — Circuiti microtelefonici — Vari tipi di commutatore in uso nell'Amministrazione — Permutatori.
2. Linee telefoniche — Pali, mensole e cavalletti; isolatori e porta isolatori; fili conduttori; cavi telefonici.

4. Lingua francese. Traduzione dall'italiano.

MATERIE SPECIALI PER L'ESAME DI MERITO
(oltre quelle prescritte per l'esame d'idoneità)

—

1. Servizio:
Leggi e regolamenti sul servizio telefonico.
Leggi e regolamenti organici dell'Amministrazione.

2. Discipline giuridiche. Diritto amministrativo e costituzionale (nozioni fondamentali).

3. Lingua inglese (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

4. Lingua tedesca (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

È composta di un capo divisione, presidente, e di due capi di sezione, scelti dal ministro.

Allegato 2-F.

Esami per l'ammissione ed il passaggio ai posti d'applicato a L. 1500

—

(È consentito l'uso dei dizionari di lingue straniere).

1. Italiano:
Composizione.

2. Aritmetica:
Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Regola del tre semplice e composta — Regola di ripartizione — Regola dei miscugli — Regola d'interesse semplice e composto — Regola di sconto.

3. Fisica — Chimica — Telefonia:
1. Moto — Forze — Macchine semplici — Magneti — Bussole — Pile — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Effetti della corrente — Elettromagneti — Accumulatori.
2. Leggi delle combinazioni chimiche — Principali metalli, acidi e sali.
3. L'apparato telefonico ad alimentazione locale e le sue parti — Il circuito micro-telefonico ad alimentazione locale — L'apparato telefonico ad alimentazione centrale e le sue parti — Vari tipi di commutatori per piccoli uffici — Linee telefoniche — Pali, mensole e cavalletti — Isolatori e porta isolatori — Fili conduttori — Cavi telefonici.

4. Lingua francese. Traduzione dall'italiano.

5. Lingua tedesca (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

6. Lingua inglese (facoltativa). Traduzione dall'italiano.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un capo divisione presidente, e di due funzionari con grado di capo sezione o di primo segretario, scelti dal ministro.

Allegato 2-G.

Esami di promozione ai posti di direttrice a L. 2000

—

1. Italiano:

Composizione.

2. Telefonia teorico-pratica (prova scritta e orale):

1. Servizio di commutazione delle tavole urbane, interurbane, di prenotazione, di intercomunicazione, di informazione e di reclami.

2. Controllo e ripartizione del traffico sui vari posti di lavoro - Elenco degli abbonati - Movimento degli abbonati.

3. Controllo del servizio di commutazione - Reclami degli abbonati e rilievi del personale - Prevenzione dei guasti mediante le prove periodiche dei segnali e degli organi di servizio.

4. Istruzione pratica del personale di commutazione - Orari e turni - Diario di servizio - Congedi, assenze e malattie - Personale avventizio e suo impiego - Disciplina - Prescrizioni igieniche e soccorsi d'urgenza.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione è composta di un funzionario superiore e di due capi di sezione dell'Amministrazione, scelti dal ministro. Presiede il funzionario superiore.

Allegato 2-H.

Esami di promozione ai posti di capo officina a L. 2000

—

1. Prova eliminatoria:

Saggio pratico.

2. Disegno di schemi e di macchine.

3. Elementi d'algebra e geometria. — Elementi di fisica e chimica — Elettrotecnica complementare — Tecnologia meccanica.

4. Telefonia:

Principî generali: sistemi ed apparati in uso nell'Amministrazione; materiali e metodi per la buona esecuzione e manutenzione degli impianti telefonici, verifica degli apparati, ricerca e riparazione dei guasti negli apparati.

5. Contabilità:

Contabilità d'officina e di magazzino — Inventario annuale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario avente grado non inferiore a capo sezione, presidente, e di due funzionari aventi grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro.

Allegato 2-I.

Esami di promozione ai posti di capo tecnico a L. 2000

—

1. Prova eliminatoria:

Saggio pratico.

2. Compilazione di preventivi e consuntivi con relazione e disegno.

3. Elementi di algebra e geometria - Elementi di fisica e chimica - Elettrotecnica complementare.

4. Telefonia:

Principî generali - Sistemi ed apparati in uso nell'Amministrazione; materiali e metodi per la buona esecuzione e manutenzione degli impianti telefonici, verifica degli apparati, ricerca e riparazione dei guasti negli apparati; verifica degli impianti esterni, sorveglianza delle linee, ricerca e riparazione dei guasti di linea.

5. Contabilità:

Contabilità di magazzino - Inventario impianti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario avente grado non inferiore a capo sezione, presidente, e di due funzionari aventi grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro.

Allegato 2-L.

Esami di ammissione ai posti di meccanico, verificatore e riparatore a L. 1200

—

1. Prova eliminatoria:

Saggio pratico per meccanico ovvero per verificatore e riparatore.

2. Disegno ortogonale (con o senza riduzione di scala).

3. Esperimento orale:

Principî di elettrotecnica.

Nozioni generali di telefonia: Sistemi ed apparati in uso nell'Amministrazione; materiali e metodi per la buona esecuzione e manutenzione degli impianti; montaggio e smontaggio degli apparati; ricerca e riparazione dei guasti negli apparati: verifica delle installazioni interne; controllo generale dello stato degli impianti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario dell'Amministrazione avente grado di capo sezione, presidente, e di due funzionari pure dell'Amministrazione aventi grado di primo segretario, scelti dal ministro.

Allegato 2-M.

Esami di ammissione ai posti di giuntista a L. 1200

—

1. Prova eliminatoria:

Saggio pratico.

2. Esperimento orale:

a) Principî di elettrotecnica;

b) Nozioni generali di telefonia: Apparecchio di prova; materiali e metodi per la buona esecuzione degli impianti telefonici;

c) Cavi aerei, sotterranei e sottomarini; vari tipi di cavi in uso nell'Amministrazione; posa di cavi; giunture, raccordi, cassette di distribuzione: verifica generale dei cavi, ricerca e riparazione dei guasti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

—

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario dell'Amministrazione avente grado di capo sezione, presidente, e di due funzionari pure dell'Amministrazione aventi grado di primo segretario, scelti dal ministro.

Allegato 2-N.

Esami di ammissione ai posti di apparecchiatore a L. 1200

—

L'esame consisterà in un saggio pratico ed in un esperimento orale sulle materie svolte nel corso d'istruzione secondo il programma appresso indicato.

1. Geometria piana e solida. — Simboli ed espressioni algebriche.
2. Elementi di disegno lineare.
3. Primi principî di elettrotecnica.
4. Nozioni generali di telefonia:

Sistemi ed apparati in uso nell'Amministrazione, materiali e me-

todi per la buona esecuzione e manutenzione degli impianti telefonici.

5. Prime cure da apprestarsi ai colpiti da scariche elettriche.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale avente grado di capo sezione, scelto dal ministro, del direttore dell'ufficio centrale nella sede della direzione compartimentale e del direttore dell'ufficio tecnico del compartimento. Presiede il funzionario dell'Amministrazione centrale.

Allegato 2-O.

Esami di ammissione ai posti di guardafili a L. 1200

L'esame consisterà in un saggio pratico ed un esperimento orale sulle materie svolte nel corso d'istruzione secondo il programma appresso indicato:

1. Prime nozioni elementari di elettricità e magnetismo.
2. Nozioni generali di telefonia:

Materiali e metodi per la buona esecuzione degli impianti telefonici. Sorveglianza e manutenzione delle linee. Protezione delle linee. Scale aeree meccaniche ed italiane; loro uso e manutenzione.

3. Prescrizioni di sicurezza da osservarsi sul lavoro.
4. Prime cure da apprestarsi ai colpiti da scariche elettriche.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è composta di un funzionario dell'Amministrazione centrale avente grado di capo sezione, scelto dal ministro, del direttore dell'ufficio centrale nella sede della direzione compartimentale e del direttore dell'ufficio tecnico del compartimento. Presiede il funzionario dell'Amministrazione centrale.

Allegato 2-P.

Esami di ammissione ai posti di telefonista completivo e di telefonista e dattilografa completiva

1. Italiano:

Composizione.

2. Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali - Frazioni ordinarie.

3. Calligrafia:

Si giudica sul lavoro d'italiano.

4. Lingua francese (facoltativa). Traduzione dall'italiano col sussidio del dizionario.

5. Servizio pratico di commutazione (facoltativo).

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è composta di tre funzionari dell'Amministrazione con grado non inferiore a primo segretario, scelti dal ministro. Il più elevato in grado o il più anziano assume la presidenza.

Allegato 2-Q.

Esami di ammissione per allievi meccanici ed allievi apparecchiatori

Esami scritti.

a) Italiano e calligrafia: Saggio di composizione in lingua italiana, il quale servirà anche come saggio di calligrafia.

b) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni — Sistema metrico decimale.

c) Geometria piana e solida: Principali figure geometriche, loro costruzione e misura — Disegno geometrico.

Esami orali.

Discussione dei temi scritti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.

Allegato III.

Tabelle organiche

annesse alla legge n. 528, del 1909, modificate secondo la legge numero 575, del 25 luglio 1911.

Tabella A.

Ruolo di 1ª categoria.

Quadro III.

Numero	Denominazione	Stipendio normale
		Lire
1	Direttore generale	10,000
1	Ispettore generale	9,000
1	Capo ragioniere	8,000
2	Capi divisione di 1ª classe	8,000
2	Capi divisione di 2ª classe (1)	7,000
1	Ispettore superiore (1)	7,000
2	Direttori compartimentali (1)	7,000
8	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	6,000
12	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	5,000

(1) Gradi assimilati.

Quadro II.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
70	Primi segretari, primi ragionieri, ispettori compartimentali, revisori principali, direttori d'ufficio	5,000	—
10	Ingegneri	5,000	—
10	Ispettori sanitari	5,000	—
	Idem (c. s.)	4,500	4
	Idem (c. s.)	4,000	4
	Idem (c. s.)	3,500	4
	Idem (c. s.)	3,000	4
90			

Quadro I.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
68	Segretari, ragionieri, vice-direttori di ufficio (1)	4,000	—
2	Assistenti sanitarie (2)	4,000	—
	Idem (c. s.)	3,500	5
	Idem (c. s.)	3,000	5
	Idem (c. s.)	2,500	6
	Idem (c. s.)	2,000	4
70			

(1) Per gli esami di promozione a primo segretario e funzioni assimilate, vale l'eccezione contemplata al 1° comma dell'annotazione in calce alla tabella per il personale delle poste e dei telegrafi allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

(2) Personale femminile.

Ruolo di 2ª categoria.

Quadro I.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
10	Applicati principali, contabili principali, disegnatori principali, cassieri principali, magazzinieri principali	4,000	—
	Idem	3,800	3
	Idem	3,400	4
	Idem	3,000	4

Quadro II.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio	Stipendi transitori esistenti per effetto della legge num. 528 del 19 luglio 1909
		Lire	Anni	Lire
299	Applicati, contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori	4,000	—	—
	Idem	3,600	5	—
	Idem	3,300	5	—
	Idem	3,000	5	—
	Idem	2,700	5	—
	Idem	—	—	2,650
	Idem	—	—	2,600
	Idem	—	—	2,550
	Idem	—	—	2,500
	Idem	—	—	2,450
	Idem	2,400	4	—
	Idem	—	—	2,350
	Idem	—	—	2,300
	Idem	—	—	2,250
	Idem	—	—	2,200
	Idem	2,100	4	—
	Idem	—	—	2,050
	Idem	—	—	2,000
	Idem	1,800	4	—
	Idem	—	—	1,750
	Idem	1,500	4	—

(1) Personale maschile e femminile.

Quadro III.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
28	Direttrici del servizio di commutazione . . . . Capi tecnici. . . . . Capi officina	3,600	—
	Idem (c. s.)	3,200	3
	Idem (c. s.)	2,800	4
	Idem (c. s.)	2,400	4
	Idem (c. s.)	2,000	4

Quadro IV.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
1750 (2)	Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe	2,200	—
	Idem	2,000	5
	Idem	1,800	5
	Idem	1,600	4
	Telefonisti, telefoniste (1) e dattilografe	1,400	4
	Idem	1,200	4

(1) Conseguito lo stipendio di L. 1600, le telefoniste potranno contrarre matrimonio ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite col titolo di assistenti, ad altri uffici dalla stessa Direzione generale dei telefoni o dell'Amministrazione postale e telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra si applica, in via transitoria, anche alle attuali telefoniste passate in ruolo col 1° gennaio 1909 per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 528, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di L. 1600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di età.

(2) Aumentati da 1488 a 1750 con l'art. 2 della legge 4 aprile 1912, n. 254.

Tabella C.

Ruolo di 3ª categoria.

Quadro I.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
101	Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti	2,500	—
	Idem	2.250	5
	Idem	2,000	4
	Idem	1,750	4
	Idem	1,500	4
	Idem	1,300	4
	Idem	1,200	2

Quadro II.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
614	Apparecchiatori e guardafili . . .	2,000	—
	Idem	1,800	5
	Idem	1,600	5
	Idem	1,400	5
	Idem	1,320	2
	Idem	1,200	6

Quadro III.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
60	Commessi	2,000	—
	Idem	1,800	5
	Idem	1,600	5
	Idem	1,400	5
	Idem	1,320	2
	Idem	1,200	6

Quadro IV.

Numero	Denominazione	Stipendio normale	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
10	Operaie e commesse	1,000	—
	Idem	1,000	5
	Idem	900	5
	Idem	800	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.

Il numero 754 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei ministri della marina e dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di accertare se e quali responsabilità sussistano in dipendenza della erronea posizione della boa di segnalamento della secca della Gaiola, constatata in occasione dell'incaglio della R. nave *San Giorgio* avvenuto il 12 agosto 1911;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Allo scopo di accertare le responsabilità sopraindicate è costituita una Commissione d'inchiesta composta nel modo seguente:

bar. ing. Severino Casana, senatore del Regno;
gr. uff. Carlo Marchese, vice ammiraglio R. N.;
comm. ing. Italo Maganzini, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2° La predetta Commissione avrà facoltà di eseguire tutte le indagini che riterrà del caso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 751

Regio Decreto 27 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montemarciano di applicare nell'anno 1912 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200.

N. 752

Regio Decreto 23 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, è modificato l'art. 27 dello statuto della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, approvato il 2 giugno 1910.

N. 753

Regio Decreto 27 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Triora di applicare nell'anno 1912 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata in adunanza del 5 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio provinciale di Ravenna in data 5 luglio 1907 stabiliva di classificare fra le strade di quella provincia la strada comunale denominata Pilastrino-San Mauro della lun-

ghezza di m. 5400 che congiunge i due comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo;

Ritenuto che, fatte le prescritte pubblicazioni in tutti i comuni della provincia, non sorse alcun reclamo;

Considerato che la detta strada riveste i caratteri di cui all'articolo 13 lettera *D* della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici perchè soddisfa ad interessi agricoli di una notevole parte del territorio della provincia di Ravenna e congiunge oltrechè gli abitati di Bagnara di Romagna e Solarolo due strade provinciali di cui una passante per Bagnara s'innesta ad una provinciale bolognese, l'altra passante per Solarolo conduce al capoluogo di circondario di Faenza ed alle stazioni ferroviarie di Solarolo e Faenza;

Visti gli art. 13 e 14 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Ravenna la strada comunale denominata Pilastrino-San Mauro della lunghezza di m. 5400 che congiunge i due comuni di Bagnara di Romagna e di Solarolo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 6 luglio 1912, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Messina.

SIRE!

L'attuazione del nuovo piano regolatore di Messina e l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie implicano problemi di grave importanza, per la cui soluzione è insufficiente la durata, oramai prossima a scadere, dei poteri del commissario straordinario, in dipendenza dell'ultima proroga concessa con decreto del 7 gennaio scorso.

Occorre pertanto prorogare di altri sei mesi a norma dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1912, n. 12, il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Messina;

Veduto il successivo Nostro decreto con cui fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio e vennero conferiti al commissario straordinario i poteri di cui all'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduti gli altri Nostri decreti 30 dicembre 1909, 23 giugno 1910, 26 gennaio e 25 giugno 1911, 7 gennaio 1912, che prorogarono ciascuno di sei mesi il termine stesso;

Veduta la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, e il Nostro decreto 3 agosto 1909 che approvava l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1 della legge stessa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina è prorogato di altri sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 6 luglio 1912, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Piombino (Pisa).

SIRE!

Il commissario straordinario di Piombino non può, nel breve periodo che rimane della sua gestione, assicurare il riordinamento della civica azienda eliminando gli inconvenienti e le irregolarità che determinarono lo scioglimento del Consiglio comunale.

Occorre ancora provvedere ad esigenze di varia natura, dipendenti dalla necessità di definire le contabilità, accertare la situazione finanziaria, sistemare gli uffici e i servizi, e in particolare la amministrazione daziaria e l'azienda municipalizzata della farmacia, stabilendo le condizioni per la esatta osservanza della legge e la tutela degli interessi del comune nello svolgimento dell'attività amministrativa e accertando le eventuali responsabilità delle cessate gestioni.

Occorre inoltre completare i lavori urgenti, reclamati dalle esigenze della pubblica igiene e dell'istruzione, e risolvere le questioni relative alla manutenzione delle vie pubbliche.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne

sciolto il Consiglio comunale di Piombino, in provincia di Pisa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piombino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Risultato del concorso

a un posto di vice segretario nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, indetto con decreto del 15 marzo 1912:

dichiarato vincitore il signor Fausto De Capo, con punti 97 su 120;

dichiarato idoneo il signor Alessandro Burzio, con punti 81 su 120.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 corrente, in Colognola del Piano, provincia di Bergamo, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 16 luglio 1912.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Retrodatazione di promozione in forza dell'art. 16 della legge 19 luglio 1907, n. 515.

Con Decreto ministeriale 12 marzo 1912, la promozione a L. 2100, conferita all'ufficiale postale telegrafico Bosisio Luigi, dal 16 gennaio 1911 con Decreto ministeriale 21 febbraio dello stesso anno, è stata retrodatata al 1° gennaio 1911 in seguito alla decisione n. 340 pubblicata dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 12 maggio 1911, circa l'interpretazione dell'art. 16 della legge 19 luglio 1907, n. 515.

Retrodatazione di promozioni in forza dell'art. 33 del Regolamento speciale approvato con R. D. 16 maggio 1909, n. 341.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1912:

Ai sottodescritti segretari, già capi d'ufficio, è stata concessa la retrodatazione dello avanzamento allo stipendio di L. 4000.

Vesin Angelo Giuseppe — Martinelli Augusto — Basile Raffaele.

Personale di 2ª categoria.

Con Regi decreti 25 aprile 1912:

Miraglia Filomena ved. Caccavalle, già ausiliaria a L. 1200 dimissionaria dallo impiego dal 1° aprile 1907, riamessa in servizio dal 16 aprile 1912, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Giannini Mariano, ufficiale d'ordine a L. 1500 (in aspettativa) ha cessato di far parte del personale dell'Amministrazione dal 16 febbraio 1912, non avendo ripreso servizio alla scadenza della aspettativa.

Con decreto Ministeriale del 4 maggio 1912:

Blasi Antonuccio, alunno, (in aspettativa), ha cessato di far parte del personale dell'Amministrazione dal 5 marzo 1912, non avendo ripreso servizio alla scadenza dell'aspettativa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 19 novembre 1911:

De Gresti di San Leonardo nob. Guido, segretario di Legazione di 3ª classe, è, dietro sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, con metà dello stipendio spettante al suo grado, a datare dal 15 novembre 1911.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto del 21 aprile 1912:

De Galatti Giorgio, accettate le offerte dimissioni da console di 2ª categoria in Santa Croce di Teneriffa.

Con decreto Ministeriale del 6 maggio 1912:

Marino Emilio, autorizzata la nomina ad agente consolare in Fort William.

Con decreto Ministeriale del 13 maggio 1912:

Mariotti Carlo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Yonkers.

Con decreto Ministeriale del 18 maggio 1912:

Francia Camillo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Callao.

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1912:

Gagliardi Umberto, autorizzata la nomina ad agente consolare in Casilda.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 6 maggio 1912:

Fort William. — Istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. consolato in Montreal.

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1912:

Fort Worth (Texas). — Istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. consolato in Nuova Orleans.

Con decreto Ministeriale del 12 maggio 1912:

Neuquen. — Istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in La Plata.

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1912:

Casilda. — Istituita un'agenzia consolare dipendente dal R. consolato in Rosario.

Concessione di « exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 2 e 26 maggio 1912 si è degnato di concedere il Sovrano *exequatur* ai signori:

Lemon Alfredo, console di Gran Bretagna a Firenze.
Carmichael Montgomery, id. id. id. a Livorno.
Vallejo Antonio, console del Messico a Milano.
De Miguel Isacco Edoardo, vice console dell'Argentina a Torino.

In data 4, 7, 14 e 30 maggio 1912, è stato concesso l'*exequatur* Ministeriale ai signori:

Scerni Carlo, vice console di Danimarca a Genova.
Marino Luigi Mario, id. id. Gran Bretagna a Trapani.
Tillo Giorgio, id. id. Russia a San Remo.
Deleo Calogero, id. id. Gran Bretagna a Porto Empedocle.

Col R. decreto 4 aprile 1912, n. 357 sulla proposta del ministro degli esteri, viene soppresso il posto di 2° segretario di legazione in Monaco di Baviera, viene istituito un terzo posto di segretario presso la R. ambasciata in Vienna, e sono assegnati gli assegni locali annui al consigliere e ai segretari presso l'ambasciata medesima.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 1° maggio 1912:

Luè Verri Igino, maestro di ginnastica, L. 1907.
Campeggi Felice, tenente colonnello artiglieria, L. 4170.
Tabanelli Decio, consigliere delegato, L. 4570.
Rosina Maria Margherita, ved. Panzeri, L. 550.
Caporaso Luigi, colonnello medico, L. 6348.
Cioffi Augusto, direttore carceri, L. 3422.
Pizzuto Maria Francesca, ved. Manna, L. 440.
Conedera Margherita, ved. Fossen, L. 57,45.
Lampaggi Adele, ved. Monti, L. 640.
Bisignani Maria Giovanna, ved. Boccuni, L. 162.
Decesari Enrico, guardia carceraria, L. 735.
Fortunati Felice, maggiore, L. 4056.
Zanni Elmiro, appuntato finanza, L. 374,48.
Umut Romolo, guardia di città, L. 504.
Perna Francesco, primo macchinista nel corpo R. equipaggi, lire 1612,80.
Menichino Luigi, ingegnere catastale, L. 4981.
Serrati Giacinto, capitano, L. 3535.
Miletto Achille, id., L. 3793.
Fossati Gervasio, id., L. 3041.
Cavallari Cristina, ved. Gregori, L. 1136.
Ferro Maria Concetta, ved. Ramognino, L. 232,50.
Mennella Adelia, ved. Nocerito, L. 576.
Tiradani Carolina, ved. Simonini, L. 634.
Rossi Gregorio, capitano, L. 3657.
Simi Maria Teresa, ved. Ricci, L. 823,66.
Giribaldi Giustiniano, capitano, L. 2942.
Lumia Laura Rosa, ved. Caramazza, L. 530,33.
Savarese Maria Antonia, ved. Gilardi, L. 241,66.
Mattioli Raffaele, aiuto contabile, L. 1525.
Cardelli Dino, capitano, L. 3519.
Maranzana Adelaide, ved. Richard, L. 1675.
Malfetti Monaca, ved. Ferrara, L. 1315,66.
Simonetti Egidio, guardia carceraria, L. 300.
Bortoluzzi Maria, ved. Urbinato, L. 246,66.
Baldocchi Maria Laudonia, ved. Ghezzani, L. 233,33.
Costa Giuseppe, colonnello, L. 5600.
Neri Adele, operaia tabacchi, L. 592,21.
Galatà Domenico, appuntato finanza, L. 656,26.
Rossi Domenica, ved. Carbonetti, L. 324.
Fucile Giovanna, ved. Esposito, L. 210.
De Crescenzo Teresa, ved. Lambiase, L. 162.
Bianchi Faustina, ved. Novaro, L. 537,33.
Ferrara Gabriele, aiuto contabile, L. 1190.
Somma Pasquale, capitano, L. 3593.
Langer Gaetano, colonnello, L. 5639.
Vivanet Francesco, capitano, L. 3473.
Aimar Giuseppe Antonio, operaio guerra, L. 925.
Cotronei Antonio Pasquale, maresciallo finanza, L. 1270.
Ferrari Egisto, operaio marina, L. 992,50.
Marozzi Pasquale, guardia carceraria, L. 1120.
Masini Natale, maresciallo finanza, L. 1270.
Cossu Francesco, capitano, L. 3317.
Vespasiano Domenico, id., L. 3745.
Gatta Costantino, id., L. 3861.
Di Bartolomeo Gennaro, guardia carceraria, L. 1000.
De Furia Palmerino, capitano, L. 3959.
Avallone Maria Antonia, ved. Cerenza, L. 550.
Floreale Luigi, capitano, L. 4023.
Gelmi Luigi, id., L. 3780.
Binando Angela, ved. Gianotti, L. 166,66.
Simeoni Giacomo, aiutante corpo R. E., L. 2116,80.
Sechi Pieroni Raffaele, ricevitore registro, L. 2851.
Stasi Domenico, vice cancelliere, L. 2009.
Bernardi Giuseppe, ved. Severgnini, indennità, L. 2333.
Thaon Ortensia, ved. Massa, L. 831.
Lacchin Giuseppe, aiuto contabile, L. 1213.
Bellitti Mariano, guardia carceraria, L. 762.
Biso Eufrasia, ved. Romani, L. 606,66.
Agnini Luigi, maggiore, L. 4199.
Marini Pio, capitano, L. 3263.
Coppola Nicola, id., L. 3935.
Toncini Carolina, ved. Fabozzi, L. 1386,66.
Siragusa Vincenzo, agente sup. imposte, L. 3582.
Sparti Francesco, capitano, L. 3499.
Zacchia Cesare, cancelliere di pretura, L. 1846.
Soluri Enrichetta, ved. Ruggero, L. 1877,33.
Tresuleri Francesca, ved. Zedda, L. 302,25.
De Angelis Giuseppe, capo musica, L. 2116.80.
Bonanni Ida, ved. Carminata, L. 731,33.
Rovetto Angela Maddalena, operaia tabacchi, L. 483,66.
Sernicoli Filippo, brigadiere postale, L. 884.
Simonetti Giuseppina, ved. Favero, L. 186,66.
Cencetti Giulia, ved. Ticciati, L. 662,66.
Mascarino Francesco, ricevitore registro, L. 4920.
Rosa Carlo, capitano, L. 3072.
Pascucci Maria Eletta, ved. Dalmasso, L. 448.
Giannattasio Gustavo, capitano, L. 3535.
Ferrara Eduardo, capitano, L. 3479.
Abbatelli Dorotea, ved. Ferrari, L. 415.33.
Dalmaschi Stella Rosa, ved. Weber, L. 300.
Fiorina Maria, ved. De Fabiani, L. 101.33.
Peona Anna Maria, ved. Ghisolfi, L. 938.66.
Martini Agata, ved. Caruso, L. 86.
Frattini Napoleone, aiuto contabile, L. 1199.
Pedretti Benedetto, operaio marina, L. 414.
Lamberti Maria Concetta, ved. Albano, L. 564.33.
Arcucci Anna Maria, ved. Foresta, L. 255.
Ferand Adolfo, capitano corvetta, L. 3998.
Piazza Angela, ved. Maestroni, L. 528.
Minacci Rebecca, ved. Sassi, L. 696.33.
Bosco Carlo, capitano, L. 3530.
Peronetti Giuseppe, capitano, L. 3762.
Polverini Alfredo, tenente di fanteria, L. 4722.
Bettinotti Maria Domenica, ved. Maggiani, L. 150.
Camozzi Andrea, aiuto contabile, L. 1213.
Salbitani Giuseppe, maestro elementare, L. 381.14, di cui:
a carico dello Stato, L. 4.53;
a carico Monte pensioni, L. 376.61.
Priarolo Nicolò, consigliere delegato prefettura, L. 5742.
Zalla Giuseppe Beniamino, capo guardia carceraria, L. 1600.
Valanzano Maria Cristina, ved. Bonifacio, L. 262.50.
Manara Giovanni, capitano, L. 3712.
Colomiatti Margherita, ved. Del Piano, L. 588.
Dal Pont Giovanni, caporale, L. 360.

Coppola orfani di Ferdinando, capo torpediniere, L. 662.33.
Contento Maria Concetta, ved. Parmigiano, L. 1360.
Guglielmi orfane di Giuseppe, commesso, L. 178.50.
Leccese Liborio, guardia carceraria, L. 432.
Falbo Vicenza, ved. Mazzoni, L. 992.66.
Spadetta Federico, aiuto contabile, L. 1730.
Battaglia Gemma, ved. Gaudiosi, L. 598.
Zironi Balilla, capitano, L. 2622.
Lanciani Domenico, soldato, L. 300.
Lo Piccolo Matteo, guardia di città, L. 350.
Cozzani Andrea, operaio marina, L. 512.50.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 luglio 1912, in L. 101.06.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

17 luglio 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98,17 50	96,42 50	98 01 33
3.50 % *netto* (1902)	97,78 —	96.03 —	97 61 83
3 % *lordo*	67,68 75	66,48 75	66,97 90

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

CONCORSO al posto di architetto presso la sopraintendenza ai monumenti di Bari.

IL MINISTRO

Visti l'art. 34 della legge 27 giugno 1907, n. 386, e il regolamento 1° agosto 1907, n. 608, nonchè il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di architetto nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, con lo stipendio annuo di lire 2500, presso la sopraintendenza ai monumenti di Bari.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1,22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti, piazza Venezia, n. 11), non più tardi delle ore 19 del giorno 16 agosto 1912 e dovranno contenere l'indicazione precisa della dimora del concorrente.

I documenti, debitamente legalizzati, da allegare alla domanda sono:

a) diploma di architetto o di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gl'ingegneri o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato generale di penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed attitudine all'impiego cui il candidato aspira.

I concorrenti che abbiano prestato servizio in altre amministrazioni dovranno allegarne un elenco su carta libera.

Sono dispensati dalla presentazione del documento *c*) i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e dalla presentazione dei documenti *c*), *d*) ed *e*) coloro che già abbiano un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa.

I documenti *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data di non più di tre mesi anteriori a quella del presente avviso.

Non saranno accettate le domande che perverranno alla Direzione generale per le antichità e belle arti dopo il giorno 16 agosto 1912 o che non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà nel concorrente di riferirsi anche parzialmente a documenti prodotti per altri concorsi o per qualsiasi altro motivo ad Amministrazione diversa da quella governativa delle antichità e belle arti.

L'esame consisterà in due prove: una scritta e grafica ed una orale.

Per la prova scritta sarà indicato ai concorrenti un monumento da restaurare.

I concorrenti dovranno: 1° illustrare il monumento sotto i riguardi artistici, con riferimento all'epoca storica a cui esso appartiene; 2° proporre il restauro, con dimostrazioni tecniche e grafiche.

Nell'esame orale i candidati dovranno dar prova di conoscenza della storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura e con speciale riferimento al posto cui aspirano.

Il vincitore per conseguire la nomina, dovrà rinunciare a qualunque altro ufficio (art. 72 della legge 27 giugno 1907, n. 386).

A parità di voti, sarà preferito il candidato che sia già impiegato nell'Amministrazione dello Stato.

Le casse, con le cartelle ed i pacchi da spedirsi dal concorrente dovranno recare esternamente, oltre al nome del concorrente, la scritta: « Concorso a posti di architetto nei monumenti » ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Roma, 12 giugno 1912.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento dei RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, approvato con R. decreto 20 agosto 1890, n. 7161;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduti i RR. decreti 14 dicembre 1905, n 610, e 17 dicembre 1908, n. 830;

Vista la tabella *E* annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 496;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di elementi di psicologia, logica e morale nel R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 21 novembre 1912, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita, debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev' esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 17 luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per professore:

A) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Straordinario alla cattedra di diritto internazionale nella R. università di Modena.

2. Straordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nella R. università di Palermo.

3. Straordinario alla cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario nella R. università di Pavia.

4. Straordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. università di Sassari.

5. Straordinario alla cattedra di diritto civile nella R. università di Sassari.

B) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Straordinario alla cattedra di clinica pediatrica nella Regia università di Catania.

2. Straordinario alla cattedra di clinica oto-rino-laringoiatrica nella R. università di Catania.

3. Straordinario alla cattedra di elettroterapia e radiologia medica nella R. università di Roma.

4. Straordinario alla cattedra di clinica oculistica nella Regia università di Sassari.

5. Straordinario alla cattedra di clinica delle malattie mentali e nervose nella R. università di Sassari.

6. Straordinario alla cattedra di fisiologia nella R. università di Torino.

C) nelle Facoltà di scienze:

1. Straordinario alla cattedra di analisi algebrica nella R. università di Cagliari.

2. Straordinario alla cattedra di geologia nella R. università di Catania.

3. Straordinario alla cattedra di fisica-matematica nella R. università di Pavia.

4. Straordinario alla cattedra di mineralogia nella R. università di Torino.

D) nelle Facoltà di filosofia e lettere:

1. Straordinario alla cattedra di lingua e letteratura tedesca nella R. università di Napoli.

2. Straordinario alla cattedra di sanscrito nella R. università di Padova.

E) nelle Scuole di farmacia:

1. Straordinario alla cattedra di chimica farmaceutica nella R. università di Cagliari.

F) nella Scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla R. università di Padova:

1. Straordinario alla cattedra di chimica docimastica e tecnologica.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22, non più tardi del 21 novembre 1912 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 17 luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

R. CONSERVATORIO DI S. CHIARA
in San Gimignano

CONCORSO ad un posto d'insegnante nel R. Conservatorio di S. Chiara in San Gimignano (provincia di Siena).

1 È aperto il concorso ad un posto di maestra nella 1ª classe elementare femminile, per le scuole a sgravio dell'obbligo che questo Conservatorio ha, in base a convenzione col comune di San Gimignano.

2. La prescelta dovrà, oltre l'insegnamento nella classe elementare esterna suddetta, compiere l'ufficio d'istitutrice ed uniformarsi al regolamento interno dell'Istituto.

3. Lo stipendio è di L. 940, delle quali L. 540 in contanti pagabili in rate mensili posticipate e L. 400 da stare a compenso del vitto, alloggio e utili della vita interna che dà il Conservatorio.

4. La domanda in carta da bollo da L. 1,22 dovrà essere presentata al presidente del Conservatorio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° certificato di un medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

2° fede penale, di data non anteriore ai tre mesi prima della chiusura del concorso;

3° certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

4° certificato di cittadinanza italiana;

5° diploma che abiliti all'insegnamento elementare;

6° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento del diploma;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco in carta libera di tutti i documenti;

9° ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 3, la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati. La nomina dovrà essere approvata dal Ministero previo parere del Consiglio provinciale scolastico e non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale potrà essere pronunciato licenziamento per inettitudine, per negligenza o per accertata insufficienza fisica.

La prescelta, entro dieci giorni dalla partecipazione della nomina, dovrà dichiarare se accetta oppure no; decorso tal termine s'intenderà impegnata coll'Istituto e dovrà ivi trovarsi il 1° ottobre p. v. per essere in grado di cominciare i corsi regolari delle lezioni.

Non potrà lasciare il posto che ad anno scolastico compiuto e previa disdetta di mesi tre da darsi entro maggio.

San Gimignano, 27 giugno 1912.

Il presidente
Prof. Tommaso Mori Checcucci.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 31 del regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, approvato col R. decreto 18 marzo 1909, n. 158;

Visto l'art. 1 del R. decreto 5 maggio 1912, n. 514, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'8 giugno 1912;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 70 posti di aiuto ricevitore, al quale saranno ammessi esclusivamente i commessi privati attualmente in servizio presso gli uffici del registro e gli uffici misti.

Art. 2.

Il detto concorso avrà luogo, in quanto alle prove scritte, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1912, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia: in quanto alle prove orali, presso il Ministero delle finanze in giorni da destinarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dell'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno pervenire non più tardi del giorno 15 agosto 1912 al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari), od essere presentate entro lo stesso termine alle Intendenze di finanza che ne cureranno la spedizione al Ministero.

In esse gli aspiranti dovranno:

a) designare la sede fra quelle indicate nell'articolo precedente presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

b) obbligarsi a raggiungere, in qualità di aiuto ricevitore, qualsiasi residenza:

c) obbligarsi a prestare una cauzione di lire mille entro sei mesi dalla data della nomina ad aiuto ricevitore.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione gli aspiranti devono produrre i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato di non incorsa penalità;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante abbia l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira. Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale;

5° certificato od altro documento comprovante che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° copia dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data dell'8 giugno corrente, aveva non meno di 19 anni compiuti, e non più di 36;

7° diploma di licenza ginnasiale o certificato di promozione al 2° anno di Istituto tecnico, escluso qualsiasi equipollente;

8° certificato comprovante che l'aspirante abbia servito non meno di tre anni negli uffici del registro od in quelli misti, e abbia dato prova di capacità, operosità, diligenza e regolare condotta.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo che intercede tra la data del presente decreto ed il 15 agosto 1912, giorno in cui scadrà il termine utile per la presentazione delle domande, ed i certificati di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4, debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno nella risoluzione di quattro temi, dei quali due formulati sulle materie comprese nella seconda parte del programma sottoindicato, ed altri due rispettivamente sulle parti terza e quarta.

Gli esami orali verseranno su ciascuna delle quattro parti del programma.

Art. 7.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza colui che abbia prestato servizio per maggior tempo, e a parità di anzianità di servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Roma, 22 giugno 1912.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA PER L'ESAME

—

Parte I.

Statuto del Regno — Primi elementi del diritto e della procedura civile — Elementi di contabilità generale dello Stato nella parte specialmente che riguarda le attribuzioni degli uffici esecutivi e la responsabilità dei ricevitori del registro — Ordinamento della Direzione generale delle tasse sugli affari e degli uffici che ne dipendono.

Parte II.

Tasse sugli affari.

Tasse di registro — Diritti catastali — Diritti di segreteria — Tasse di successione — Tasse di manomorta — Tasse di bollo — Tasse in surrogazione del registro e del bollo — Tasse ipotecarie — Tasse sulle concessioni governative — Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili — Patrocinio gratuito.

Parte III.

Nozioni di demanio pubblico e patrimoniale dello Stato — Alienazione ed amministrazione dei beni immobili patrimoniali — Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Parte IV.

Aritmetica complementare compresa la regola del tre composta.

Il ministro delle finanze
FACTA.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 57 del regolamento per gli economati generali dei benefici vacanti, approvato col R. decreto del 2 marzo 1899, n. 64, nonchè la legge del 13 aprile 1911, n. 329;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 8 posti di segretario di quarta classe negli economati generali dei benefici vacanti. Dei detti posti quattro saranno conferiti non appena reso pubblico l'esito del concorso medesimo, e i rimanenti a misura che si renderanno vacanti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno presentare al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, la loro domanda entro il giorno 31 ottobre 1912, durante l'orario d'ufficio.

Art. 3.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti sulla competente carta da bollo, dovrà indicare con precisione il loro domicilio e la loro residenza, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato generale del casellario di data non anteriore a tre mesi;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale;

e) certificato di buona condotta;

f) diploma originale di laurea in legge conseguita in una Università del Regno.

Non sono ammessi al concorso coloro che nel giorno della prima pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, non abbiano ancora compiuto gli anni 21, o abbiano superato gli anni 30.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *c*) ed *e*) del presente articolo.

Coloro che dimostrano di aver preso parte ad altro concorso, non ancora terminato, presso un'Amministrazione dello Stato, potranno presentare la domanda e ottenere una proroga per la presentazione dei documenti, da farsi direttamente al Ministero.

In ogni caso, tale presentazione non può essere ritardata oltre il giorno 20 novembre 1912.

Art. 4.

Il procuratore del Re non accetterà le domande che non sono presentante entro il termine stabilito e che non sono corredate da tutti i documenti, salva l'eccezione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente; accerterà che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di età volute, assumerà le informazioni sulla condotta morale e politica e sulle condizioni di famiglia dei singoli aspiranti, e con esse trasmetterà le istanze ed i documenti al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, cui spetta di deliberare sulla ammissione al concorso.

Nel caso di proroga alla presentazione dei documenti, il procuratore del Re ne avvertirà il Ministero, rimettendo la domanda dell'aspirante con le assunte informazioni.

Art. 5.

Gli esami secondo le norme stabilite col R. decreto del 2 marzo 1899, n. 64, nonchè dal decreto Ministeriale del 20 novembre 1900, saranno tenuti in Roma dinnanzi ad apposita Commissione che verrà nominata con altro decreto Ministeriale.

Le prove sono scritte ed orali e versano:

a) sul diritto e sulla procedura civile;

b) sul diritto ecclesiastico;

c) sul diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1912.

Alle prove orali sono ammessi soltanto quei candidati che abbiano conseguito almeno sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Le prove orali avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Per ottenere l'approvazione è necessario che i candidati abbiano riportato almeno 6|10 in ciascuna materia, e non meno di 7|10 come media complessiva dei voti dell'intiero esame scritto ed orale.

In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di età.

Art. 8.

I concorrenti, durante l'esame non possono consultare nè manoscritti nè libri ed opuscoli di qualunque specie.

È però loro consentito di consultare i Codici, le leggi ed i decreti dello Stato e il *Corpus iuris*, civile e canonico, sui testi da essi preventivamente comunicati al Ministero per la verifica, e su quelli che la Commissione esaminatrice potrà mettere a loro disposizione.

I contravventori verranno esclusi dal concorso, e l'esame da loro subito sarà dichiarato nullo.

Roma, 6 luglio 1912.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso al posto di usciere.

È aperto un concorso pubblico a n. 2 posti di usciere presso la Camera dei deputati, con lo stipendio annuo di L. 1800 (minimo) da elevarsi a L. 2600 (massimo) mediante quattro aumenti triennali di L. 125 e due aumenti triennali di L. 150. Sarà anche corrisposta la speciale indennità annua di residenza di cui gode il personale subalterno della Camera (celibe L. 310; ammogliato o convivente coi genitori L. 370; ammogliato o vedovo con prole L. 430).

I concorrenti dovranno presentare con le loro domande i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti la cittadinanza italiana, e l'età non superiore ai 35 anni al 30 settembre 1912;

b) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) fedina criminale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di ultimo domicilio: entrambi con data non anteriore al 15 agosto 1912;

d) licenza elementare superiore;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica.

Non è ammessa la presentazione di titoli equipollenti.

I concorrenti subiranno una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

Essi dovranno dar prova, mediante apposito esperimento scritto, di essere idonei a disimpegnare le mansioni cui sono chiamati.

A termini dell'art. 20 del regolamento per gli uffici della Camera, saranno ammessi a questo concorso, senza limiti di età, ma purchè possiedano le altre condizioni, i commessi che erano in servizio il 1° luglio 1907, e che non abbiano avuto durante la loro carriera nessuna ammonizione registrata a verbale del Consiglio di presidenza.

Saranno titolo di preferenza i precedenti pubblici e privati, principalmente nei riguardi dell'autorità che la persona designata possa esercitare sui dipendenti.

I candidati prescelti godranno subito lo stipendio iniziale, ma saranno assunti in esperimento per sei mesi, dopo di che, se non abbiano ricevuto diffida, avranno nomina definitiva.

Le domande dovranno essere trasmesse alla direzione dell'Ufficio dei questori della Camera dei deputati non oltre il 30 settembre 1912.

Roma, 10 luglio 1912.

Il direttore dell'Ufficio dei questori
L. Nuvoloni.

R. CONSERVATORIO FEMMINILE DI S. ANDREA in Bibbiena

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del R. conservatorio suddetto dichiara aperto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 250 annue, istituita da questo conservatorio a favore delle fanciulle convittrici in uno dei RR. educandati della provincia di Arezzo, in cui esista il corso perfettivo completo.

Il concorso potranno prender parte soltanto le fanciulle dai 6 ai 12 anni di età.

Le concorrenti dovranno presentare al sottoscritto, non più tardi di un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, le loro domande in carta bollata da cent. 60, corredate dei seguenti documenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) stato di famiglia;

d) certificato della Giunta municipale, sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

e) certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) certificati degli studi compiuti dalla concorrente.

La concessione di detta borsa di studio sarà fatta dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta della Commissione amministrativa; s'intenderà conseguita per l'anno scolastico 1912-913 e confermata fino al compimento del corso normale, alle condizioni però stabilite dall'art. 125 del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari 13 ottobre 1904, n. 598.

A parità di titoli saranno preferite le fanciulle di Bibbiena, e, dopo di queste, le fanciulle degli altri comuni del Casentino.

Bibbiena, 30 maggio 19.2.

Per il presidente
A. Scoti-Franceschi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le dimissioni del Gabinetto turco erano conosciute già da tre giorni, ma non venivano ufficialmente annunziate in omaggio alla doppiezza sistematica turca, ormai troppo nota a tutti.

Il Gabinetto di Said Pascià sapeva perfettamente di non potersi più reggere fin da quando il suo presidente chiese ed ottenne dalla Camera docile un ultimo voto di fiducia provocato dal noto discorso con cui mise non poca acqua nel vino dei Giovani turchi in tema della pace con l'Italia. Ora naturalmente gli organi del Comitato Unione e progresso prendendo a difendere il Gran Visir del loro cuore, dicono che questi e gli altri ministri si sono dovuti dimettere causa dissensi interni a due soli giorni di distanza dal voto di fiducia quasi unanime.

Però il Comitato propone che sia dato di nuovo l'incarico del Gabinetto a Said Pascià ed in caso di rifiuto da parte di lui vorrebbero che fosse chiamato Tewfik pascià, ambasciatore a Londra, loro fida creatura, quello stesso che pubblicò in un giornale londinese notizie e commenti non meno contumeliosi che falsi contro l'Italia e i suoi combattenti in Libia. In caso che anche Tewfik pascià rifiutasse, il Comitato Giovane turco, tanto per rimanere nel suo ciclo si accontenterebbe di Arsim bey, l'attuale ministro degli esteri, dimissionario.

Nei circoli militari si annunzia che causa immediata delle dimissioni del gabinetto fu l'attitudine degli ufficiali superiori del primo corpo d'armata. Se il Ministero non avesse presentato le dimissioni, numerosi ufficiali superiori si sarebbero recati dinanzi alla Porta per chiedere le dimissioni del gabinetto.

***

Mentre Costantinopoli si occupa della crisi, la rivolta albanese divampa. In merito si ha da Costantinopoli, 17:

Le notizie dall'Albania indicano che la rivolta prende una notevole estensione. Combattimenti sanguinosi hanno avuto luogo nelle regioni di Pristina e di Vucintrn. Le masse albanesi concentrate intorno ad Uskub minacciano di attaccare la città. Questa è difesa

da una forte guarnigione, ma malgrado ciò numerose famiglie partono.

Si segnala ancora un violento combattimento intorno alla città di Terchowo. Il panico è generale tra gli abitanti.

Le autorità militari inviano di urgenza 12 battaglioni per la via di Dedeagtoli, Kilindir, Karassuli e Uskub. Numerosi telegrammi da varie regioni albanesi al sultano, al gran visir, al Senato ed alla Camera dei deputati protestano contro lo spargimento di sangue e chiedono l'invio di una Commissione per studiare la situazione, lo scioglimento della Camera e le dimissioni immediate del gabinetto.

Un giornale turco esprime la sua meraviglia di vedere le autorità dichiarare che la situazione in Albania è poco inquietante mentre i fatti dimostrano il contrario.

Il Portogallo non pare disposto a trattare molto indulgentemente gli autori degli ultimi moti realisti e se sono vere le notizie che ci giungono di Lisbona, pare che anche la Spagna non considererà quali rifugiati politici i realisti che sono nei suoi territori.

Da Lisbona, 17, si ha in merito:

Da fonte ufficiosa si dichiara che non resta alcun dubbio che i cospiratori si siano serviti di palle *dum-dum*. Una di queste, dalle molte che sono state prese nei dintorni di Chavez, è stata mostrata al corpo diplomatico dal ministro degli affari esteri.

Il piano dei realisti si può considerare completamente fallito. Molte armi sono state prese dalle truppe repubblicane ed altre vengono consegnate dai cospiratori alle autorità spagnuole.

Continuano ancòra le trattative fra i Governi spagnuolo e portoghese per l'espulsione dei cospiratori in conformità alla richiesta del Governo di Lisbona.

Il paese è completamente tranquillo e le popolazioni continuano a dimostrare la loro piena devozione alla Repubblica.

Gli Stati Uniti si fanno iniziatori di una proposta che li onora e che dimostra coi fatti il più vivo interesse alla pace internazionale. Ecco quanto telegrafano in merito da Washington:

Alla Camera dei rappresentanti, Moore, ha presentato un progetto per autorizzare il segretario di Stato ad aprire negoziati colla Gran Bretagna e le altre potenze per stabilire la neutralizzazione del canale di Panama e la divisione delle spese di manutenzione del canale tra le varie potenze. Il progetto dichiara che la neutralizzazione diminuirà notevolmente le spese di manutenzione e contribuirà a sviluppare il commercio, favorendo al tempo stesso la causa della pace.

Il *Times* ha pubblicato una notizia sensazionale che se non riesce del tutto nuova è certamente molto importante.

Telegrafano in merito da Londra:

Nei circoli ben informati di Pietroburgo si dichiara che i negoziati fra i gabinetti di Tokio e Pietroburgo per la conclusione di una alleanza sono quasi terminati.

Il principe Kataura, che arriverà sabato a Pietroburgo terminerà l'opera intrapresa dal barone Motono.

Si ritiene che il progettato accordo abbia per basi: 1° libertà di azione per il Giappone nella Manciuria meridionale; 2° impegno da parte del Giappone di sostenere la Russia nel caso in cui venisse attaccata.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 17. — Dal piroscafo *Europa* è sbarcato il primo battaglione di ascari eritrei comandato dal maggiore Muzzi; il battaglione sostituirà il quinto che da sei mesi si trova a Tripoli.

Notizie ed informazioni.

Il Ministero della guerra pubblica l'elenco dei prigionieri turchi fatti dall'Italia.

Ecco il riassunto dei prigionieri di guerra ottomani catturati dalla apertura delle ostilità al luglio 1912:

Ufficiali.

Ufficiali catturati 59 — Rimpatriati 17 — Presenti il 10 luglio 42 — Ufficiali sanitari 6 — Rimpatriati 5 — Presenti 1 — Ufficiali di gendarmeria 16 — Presenti 16 — Ufficiali diversi 7 — Rimpatriati 2 — Presenti 5.

Totale: catturati 88 — Presenti 64.

Sottufficiali.

Sottufficiali catturati 46 — Caporali catturati 138 — Presenti 135 — Caporali gendarmi 22.

Totale sottufficiali in Italia 203.

Soldati.

Sono in Italia 1181 soldati, 234 gendarmi.

Totale generale dei prigionieri presenti in Italia 1415.

Stampa estera.

Londra, 18. — Il *Times* ha da Pietroburgo: Nei circoli bene informati si attribuisce molta importanza alle voci di negoziati diretti intavolati fra l'Italia e la Turchia. Si aggiunge anche che la conferma di tali voci produrrebbe la più viva soddisfazione in Russia.

Berlino, 18. — La *Greuz Zeitung* scrive: Di fronte all'avversione della Turchia verso la Germania, non abbiamo più alcun motivo per non metterci energicamente dalla parte dell'Italia e della Russia e per non aiutare energicamente le aspirazioni e le domande di queste due potenze, nonchè quelle dell'Austria-Ungheria. Sarebbe curioso se queste quattro potenze cristiane non riuscissero ad assicurare la pace nell'Oriente e a provocare una soluzione soddisfacente delle questioni orientali. A tal fine debbono essere esclusi così i ridicoli sentimentalismi come i riguardi per i grandi capitali investiti in Turchia.

CRONACA ITALIANA

Per la flotta aerea. — Come gli altri impiegati delle varie Amministrazioni dello Stato, anche quelli delle carceri e dei riformatorî hanno risposto con entusiasmo all'appello lanciato agi italiani tutti per fornire alla patria una flotta aerea, ed infati una sottoscrizione subito apertasi tra tali funzionari ha raggiunto la somma di L. 2435,44.

Alla sottoscrizione hanno partecipato anche gli agenti di custodia, dal più elevato in grado al più umile, e solamente tra essi si è raccolta la somma di L. 5278,71.

Dalla grandiosa manifestazione di italianità non hanno voluto essere esclusi i detenuti e i minorenni corregendi, e in seguito alle loro insistenze il Ministero ha ritenuto opportuno di autorizzarli a partecipare alla nobile gara di patriottismo, per non privarli della soddisfazione e del conforto di contribuire alla grandezza della patria - soddisfazione e conforto - che possono essere simbolo di redenzione.

E commovente è stato lo slancio con cui ciascuno di essi ha dato la sua oblazione, fino al punto che qualche ergastolano e condannato a lunga pena per gravissimi reati ha offerto la somma di cento lire, ed in più di uno stabilimento si è reso necessario frenare l'onda di entusiasmo dei reclusi, per impedire che si privassero completamente, come intendevano, di ogni risparmio faticosamente accumulato con molti anni di lavoro, per un più largo contributo alla sottoscrizione.

Non minore patriottismo hanno dimostrato i corrigendi ricoverati nei vari riformatori, poichè essi, oltre a concorrere generosamente e con spontaneità ammirevole alla sottoscrizione, pretendevano di essere autorizzati a vendere a beneficio della medesima i rispettivi effetti di vestiario, protestando che avrebbero potuto provvedersene di nuovo col lavoro, dal momento che sono giovani e volenterosi.

La sottoscrizione tra i detenuti e i corrigendi ha fruttato complessivamente L. 13 834,62, ed è non senza vivo compiacimento che va segnalata questa solenne manifestazione di patriottismo da parte di coloro che la legge ha colpito con i suoi rigori.

Così, in totale, comprendendo anche i fondi versati a mezzo della prefettura (L. 922,75) l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori ha contribuito alla sottoscrizione nazionale con la rilevante somma di L. 24.471.52.

Camera di commercio. — Ieri mattina, alle 10, presenti il presidente, il vice presidente e 24 consiglieri, si è riunita in adunanza straordinaria la Camera di commercio di Roma per pronunciarsi in modo definitivo sulla importante questione del trasferimento dei servizi centrali della dogana e del dazio consumo al nuovo scalo ferroviario di San Lorenzo e per discutere la riforma del proprio regolamento interno.

Venne approvato il seguente ordine del giorno:

« La Camera di commercio e industria di Roma: esprime il desiderio vivissimo che, nell'interesse del commercio, si trovi modo di mantenere in piazza delle Terme i servizi centrali della dogana della piccola velocità e del dazio consumo;

« che se questo fosse assolutamente e in ogni modo impossibile, fa voti affinchè siano trasferiti a porta Maggiore i soli servizi centrali della dogana, provvedendo a che quelli del dazio consumo o rimangano in piazza delle Terme, o siano trasportati in luogo anche più centrale ».

Si iniziò quindi la discussione del regolamento interno approvando gli articoli fino 34° e rinviando gli altri alla seduta prossima.

I Senussi a Roma. — Da qualche giorno sono giunti in Roma da Cupa, sede del Capo dei Senussi, alcuni capi tribù.

Essi furono ricevuti da S. E. il presidente del Consiglio e iermattina si recarono a Terni a visitarvi quelle fonderie e fabbriche metallurgiche. Essi visiteranno altresì qualche altro centro industriale. Sono ammirati dell'Italia e protestano per la terra ospitale, sentimenti di devozione.

Marina militare. — Ieri, a Spezia, hanno avuto luogo le prove ufficiali e definitive di collaudo dell'apparato motore della R. nave *Dante Alighieri* costruito dalla ditta Ansaldo.

Sono state fatte le prove di massima resistenza di 16 ore a tiraggio naturale: la prova è riuscita brillantemente; la forza motrice è stata di cavalli 21.000 e il consumo orario di carbone è stato di grammi 700 per cavallo; la velocità raggiunta è stata di miglia venti e otto decimi.

Immediatamente dopo sono state eseguite le prove di sei ore a tiraggio forzato raggiungendo la potenza di 34,800 cavalli e una velocità di miglia ventiquattro e tre decimi.

La Commissione si è vivamente compiaciuta per essersi raggiunti i tre massimi, della velocità, della forza dell'apparato motore e dell'economia nel consumo del carbone

*** A Sestri Ponente è stato ieri varato felicemente il rimor tore *Titano*.

Servizio telegrafico. — Le prove di corrispondenza cor parati celeri sul nuovo cavo sottomarino Siracusa-Tripoli el esito soddisfacente.

Da oggi è stato quindi iniziato, mediante detto cavo, il zio ordinario per la trasmissione dei telegrammi dall'Italia a poli.

Le tariffe recentemente ridotte rimangono invariate.

Beneficenza. — A Pomponese, su quel di Mantova, l'ing. Luigi Catoni, già deputato provinciale di Mantova, 150 mila lire a Istituti e Società pubbliche del Mantovano, li mila ad opere di pubblica utilità e lire 200 mila per istitu nome del fratello Alberto, una fondazione a scopo di aiuta primi e più difficili anni, i giovani italiani studiosi delle dis letterarie e storiche.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Santos per Dacar. — L'*Argentina*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per Genova. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STOCCOLMA, 17. — *Giuochi olimpici.* — Corse ad ostacoli per squadre. — La coppa Challenge del Re d'Italia è vinta dalla Svezia con 545 punti.

Seconda è riuscita la Francia con 538 punti, terza la Germania con 530 punti.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoghe interrogazioni, il ministro della marina Winston Churchill dichiara che fu necessaria la nomina di una commissione d'inchiesta sul soldo degli equipaggi della flotta.

Vinston Churchill dice in seguito che il Governo esamina attualmente la domanda del Governo ottomano per la concessione di tre sudditi britannici come membri della commissione per l'ispezione del Ministero dell'interno.

Il Governo, aggiunge l'oratore, ignora se una domanda analoga sia stata rivolta agli altri governi.

BERLINO, 17. — Il dottor Diebow, direttore dell'Istituto Reale ginnastico e presidente delle società ginnastiche di Berlino, ha porto stasera in una riunione il saluto ai ginnasti italiani che hanno partecipato ai giuochi olimpici e che sono qui giunti, e li ha felicitati per le vittorie riportate nelle Olimpiadi.

Hanno risposto il professore Tifi di Roma e Boiti di Venezia.

FEZ, 17. — Sono avvenuti disordini fra le tribù dei Du-Challas. Un distaccamento di sorveglianza è stato inviato al confine dello Chauia per sorvegliare il movimento e proteggere, occorrendo, la missione sanitaria che si trova fra i Du-Challas a 20 chilometri a sud della regione degli Zemmur.

In seguito alla crescente agitazione il generale Moinier ha dato ordini a vari distaccamenti di truppe di raggiungere la missione per assicurarle una immediata protezione. In caso di bisogno, i distaccamenti si ritirerebbero in Mazagan.

L'agitazione continua all'est di Fez, ove El Roghi fa attiva propaganda in vista della ripresa delle ostilità.

VIENNA, 17. — Il *Neues Wiener Tageblatt* reca:

Il presidente della Camere dei deputati dott. Sylvester in una conferenza tenuta ieri alla Lega popolare dei tedeschi progressisti di Salisburgo, parlò dell'opera dei deputati austriaci rilevando lo zelo e il valore dei deputati nel compiere il loro mandato.

Quindi si richiamò al discorso da lui tenuto l'anno scorso sul problema mediterraneo accennando come esso proprio in quest'anno sia venuto in prima linea e come sia necessario risolverlo.

L'Austria, dice, avrebbe soprattutto l'interesse che le vie dell'Adriatico al Mediterraneo e del canale di Suez alle Indie e oltre Gibilterra per l'Oceano Atlantico sia tenuta aperta per evitare ogni influenza sfavorevole alla libera gara commerciale.

Ai nostri deputati spetta di eliminare gli impedimenti alla nostra navigazione.

Da un anno la situazione internazionale è migliorata, si che la duplice alleanza e la triplice intesa non si trovano più in dissidio. Anche i discorsi di sir Edward Grey e di Lloyd George suonano diversi da quelli di prima.

Per il mantenimento dell'egemonia economica dell'Eurapa e per il mantenimento della pace sarebbe utile che le due triplici procedessero concordi nelle questioni di oltremare.

L'Austria deve volgere sempre più la sua attenzione al problema navale, giacchè, date le complesse relazioni doganali, i porti devono rimanere aperti, se si vuole che l'importazione e l'esportazione aumentino, e si sviluppino.

COSTANTINOPOLI, 18. — Tewfik Pascià, ambasciatore a Londra. è stato nominato gran visir. Si crede che Nazim Pascià sarà nominato ministro della guerra.

COSTANTINOPOLI, 18. — Said pascià ha raccomandato al Sultano di incaricare Tewfik pascià, del gran visirato.

Il Sultano ha accordato un'udienza ai presidenti della Camera e del Senato e ha incaricato il ministro degli esteri, Assim bey, della gerenza del gran visirato. Ha poi offerto la carica di gran visir a Tewfik pascià, ambasciatore a Londra.

COSTANTINOPOLI, 18. — L'*Iktiham* assicura che Tewfik pascià, ambasciatore turco a Londra, ha rifiutato il gran visirato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

17 luglio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	757.26
Termometro centigrado al nord	30.4
Tensione del vapore, in mm.	10.35
Umidità relativa, in centesimi	32
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	13
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	30.9
Temperatura minima	19.0
Pioggia in mm.	—

17 luglio 1912.

In Europa: pressione massima di 771 sulle Ebridi, minima di 759 sulla Francia e sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: **barometro** poco salito sul Lazio, sud e Sicilia, generalmente ridisceso di meno di 1 mm. altrove; temperatura irregolarmente variata; venti forti del 1° quadrante sulle Puglie e Basilicata, alcuni altri venti forti vari sull'Emilia e Basilicata; qualche pioggia sul Veneto.

Barometro livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante sull'Adriatico, deboli vari altrove; ancora cielo nuvoloso in Val Padana, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 luglio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	29 2	24 0
Genova	3/4 coperto	calmo	31 6	23 9
Spezia	sereno	calmo	30 0	18 4
Cuneo	coperto	—	27 9	19 4
Torino	3/4 coperto	—	32 0	19 0
Alessandria	sereno	—	30 7	20 3
Novara	sereno	—	32 6	17 9
Domodossola	coperto	—	29 7	19 6
Pavia	coperto	—	32 0	18 0
Milano	3/4 coperto	—	32 6	20 8
Como	sereno	—	31 0	20 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	29 6	20 0
Brescia	1/2 coperto	—	31 2	21 9
Cremona	1/2 coperto	—	32 1	20 2
Mantova	sereno	—	29 8	19 2
Verona	coperto	—	29 9	21 9
Belluno	coperto	—	24 7	17 3
Udine	coperto	—	28 5	18 1
Treviso	coperto	—	29 0	20 5
Venezia	coperto	calmo	27 2	18 7
Padova	coperto	—	28 1	20 5
Rovigo	3/4 coperto	—	29 8	19 0
Piacenza	3/4 coperto	—	29 9	18 1
Parma	1/4 coperto	—	29 6	18 4
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 6	18 4
Modena	coperto	—	28 4	17 8
Ferrara	coperto	—	28 2	18 2
Bologna	3/4 coperto	—	28 1	19 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	28 6	17 8
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	27 1	17 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	26 5	20 8
Urbino	3/4 coperto	—	23 8	18 4
Macerata	1/2 coperto	—	26 0	19 1
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	26 5	17 8
Camerino	1/4 coperto	—	24 5	15 3
Lucca	1/4 coperto	—	31 9	20 6
Pisa	sereno	—	32 8	18 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	32 4	21 0
Firenze	1/4 coperto	—	33 8	19 8
Arezzo	1/2 coperto	—	29 2	18 8
Siena	sereno	—	28 7	19 8
Grosseto	sereno	—	33 0	18 4
Roma	sereno	—	32 3	19 0
Teramo	sereno	—	29 0	15 4
Chieti	sereno	—	27 0	17 4
Aquila	sereno	—	27 6	14 6
Agnone	sereno	—	25 1	13 5
Foggia	1/4 coperto	—	28 7	19 0
Bari	sereno	mosso	25 8	20 6
Lecce	1/4 coperto	—	28 0	20 6
Caserta	sereno	—	31 1	21 6
Napoli	sereno	calmo	30 0	21 7
Benevento	sereno	—	30 3	14 8
Avellino	sereno	—	27 6	16 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	25 0	14 6
Cosenza	sereno	—	32 5	16 0
Tiriolo	sereno	—	29 9	17 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	28 8	22 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	30 8	19 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	22 4
Caltanissetta	sereno	—	34 0	26 0
Messina	sereno	calmo	28 8	21 2
Catania	sereno	calmo	29 7	21 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 1	20 2
Cagliari	sereno	calmo	30 0	14 0
Sassari	sereno	—	33 0	23 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.